



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 269/12

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, G. GELARDI, F. MANCUSO, G.

MATTIANI, P. RASO recante:

"Cultura musicale: la Calabria bandistica"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/02/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/02/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 269/XII pag. 4
"Cultura musicale: la Calabria bandistica"

Normativa citata

Decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 (art. 156) pag. 13
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Normativa comparata

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (agg. 2023) - Puglia pag. 15
"Disposizioni in materia di beni culturali"

Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2024, n. 1698 - Puglia pag. 30
"L.R. n. 10/2023: "Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche L.R. n. 17/2013". Presa d'atto affidamento a Puglia Culture e criteri per riconoscimento di "Banda della tradizione pugliese"(All. 1). Variazione bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51, c. 2 D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i. Istituzione nuovo capitolo di spesa."

Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 (artt. 3 e 4) - Veneto pag. 43
"Legge per la cultura"

Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 - Piemonte pag. 62
"Disposizioni coordinate in materia di cultura"

Legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 (agg. 2008) - Umbria pag. 96
"Promozione della cultura musicale bandistica e corale"

Deliberazione della Giunta regionale n. 659 del 28.06.2023 - Umbria pag. 98
"L.R. 9/2004 e ss.mm. Approvazione del "Programma annuale per la promozione della cultura musicale bandistica e corale 2023" e dei criteri per la concessione dei contributi."

Del. Giunta regionale n. 659 del 28.06.2023 (All. 1) - Umbria pag. 104
"LEGGE REGIONALE N.9/2004 – PROGRAMMA ANNUALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE BANDISTICA E CORALE – ANNO 2023"

Del. Giunta regionale n. 659 del 28.06.2023 (All. 2) - Umbria pag. 106
"Legge Regionale n. 9/2004 - Promozione della cultura musicale bandistica e corale CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2023"


Documentazione correlata

Proposta di Legge 10 ottobre 2023, n. 468 - Camera dei Deputati pag. 108
"Disposizioni per la promozione e il sostegno della cultura bandistica"

nazionale"

Proposta di legge 16 gennaio 2024, n. 48 - Lombardia pag. 116
"Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia"

Proposta di legge 30 giugno 2023, n. 307 - Campania pag. 125
"Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei Corpi delle Majorettes"



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale “Lega Salvini Calabria”

Pietro Santo MOLINARO

“Cultura musicale: la Calabria bandistica”

Firmato:

I CONSIGLIERI regionali

Pietro Santo Molinaro


Giuseppe Gelardi

Filippo Mancuso

Giuseppe Mattiani

Pietro Raso


“Palazzo Campanella” – Via Cardinale Portanova
Reggio Calabria



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

RELAZIONE

Il presente testo di legge intende fornire un quadro normativo che tuteli e valorizzi la preziosa attività delle bande musicali presenti sul territorio calabrese dove, dai grandi ai piccoli centri abitativi, animano feste e ricorrenze storiche e religiose. Ricordiamoci che la disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione. Ed infatti, la presenza della "banda musicale" accompagna la storia regionale dalle corti dell'epoca medievale, dove un esiguo numero di musicanti prestava servizio, con compiti artistici e di parata legati alle manifestazioni che si svolgevano. Tornei, giochi, cerimonie e altre feste si aprivano con un annuncio detto "bando" e, da qui, presero il nome le corti (bande) definite "corti bandite". Oggi, questi gruppi, sono dotati di statuti e regolamenti propri e la loro attività prevede una serie di funzioni di carattere espressamente socio-culturale, art. 2 della Costituzione, e per la maggior parte di essi in forma puramente volontaria. Infatti, il dedicare molte ore di svago e di riposo all'apprendimento della musica e dell'arte del suono, evidenzia una pratica sociale dai risvolti profondamente culturali dove l'odierno modello di banda amatoriale, ha funzione ricreativa ma anche formativa, e dove i musicisti si ritrovano per suonare insieme dopo il lavoro o lo studio, e non dovendo possedere necessariamente titoli accademici di conservatori o scuole musicali. L'obiettivo di sempre delle bande calabresi è quello di impegnarsi per rinnovare il repertorio e per migliorare la formazione tecnico-culturale di maestri e strumentisti, condizioni indispensabili alla crescita del livello dei complessi bandistici. Paragonando la nostra situazione con l'ambiente bandistico internazionale notiamo, però, che il divario




Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

è ancora grande, sia sul piano della qualità media dei complessi, sia sul terreno organizzativo e culturale. Negli ultimi tempi si sono intraprese, in varie regioni, iniziative di grande rilievo per colmare questa differenza e che, una volta definita una comune sinergia normativa senza profonde differenze ma sottolineandone le diverse anime storiche e culturali regionali, esaltandone le origini e le varie forme interpretative, si scriverà una nuova pagina della grande cultura italiana con un fascino assolutamente “vintage”.

Descrizione articolato

L'art. 1 del presente testo di legge definisce le finalità per promuovere e sostenere la cultura bandistica regionale; l'art. 2 riguarda la definizione della terminologia banda della tradizione calabrese e delle sue funzioni; all' art. 3 viene indicata l'attività che le bande musicali calabresi praticano e divulgano in maniera caratteristica; per l'art.4 troviamo indicazioni normative riguardanti la tutela e la valorizzazione della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica; l'art. 5 prevede l'istituzione dell'*Indice del Patrimonio Culturale Calabro* delle bande della tradizione calabrese ed il relativo regolamento che ne disciplina il funzionamento; l'art. 6 è una norma di carattere programmatico che prevede azioni della regione nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili; l'art. 7 stabilisce l'invarianza finanziaria della legge; l'art. 8 indica l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: " Cultura musicale: la Calabria bandistica "

(Allegato a margine della relazione tecnico-finanziaria art. 39 dello Statuto della Regione Calabria)

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge in quanto non si prevede alcuna azione economica e finanziaria.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".


Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che indica le finalità della legge			0
2	Norma ordinamentale che ne definisce le caratteristiche			0
3	Norma ordinamentale che esprime le attività previste			0

"Palazzo Campanella" – Via Cardinale Portanova
Reggio Calabria



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

4	Norma ordinamentale che indica le linee di tutela e valorizzazione			0
5	Norma ordinamentale che prevede l'istituzione dell'Indice del Patrimonio Culturale Calabro			0
6	Norma di carattere programmatico che prevede azioni della regione nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili			0
7	Norma ordinamentale che precisa l'invarianza finanziaria della legge			0
8	Norma ordinamentale che prevede l'entrata in vigore			0


Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	0	0	0	0

“Palazzo Campanella” – Via Cardinale Portanova
 Reggio Calabria



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

TESTO:

"Cultura musicale: la Calabria bandistica"

Art. 1


(*Finalità*)

1. La Regione Calabria in esecuzione all'art. 2 comma *f* dello Statuto regionale, tutela, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica regionale tipicamente sviluppata attraverso le bande della tradizione calabra in quanto espressione del patrimonio culturale regionale.
2. La regione ne riconosce il valore artistico ed educativo e la funzione sociale ed identitaria, ne esalta l'aspetto fondamentale legato alla tradizione popolare calabrese ed opera per la salvaguardia popolare e la valorizzazione della memoria musicale locale.

Art. 2

(*Definizione*)

1. Per *banda della tradizione calabrese* s'intende l'antico fenomeno musicale tipico della Calabria, consistente in una formazione amatoriale o dilettantistica di musicisti di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell'orchestra, composta da un numero vario di elementi non inferiore a 15 e diretti da un maestro/direttore qualificato e riconosciuto tale.
2. La Banda deve essere costituita con una scrittura privata registrata, o come associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa, dotata di statuto o, in alternativa, essere già costituita in seno ad altri Enti di natura sociale, culturale o religiosa.




Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Art. 3
(Attività)

1. Il repertorio musicale della banda della tradizione calabrese si sviluppa sulla narrazione di eventi legati al territorio di appartenenza ed è caratterizzato da musiche storiche e religiose, eseguite in forma concertistica ed itinerante, soprattutto in occasione delle feste patronali e delle processioni legate a riti religiosi e ricorrenze istituzionali.
2. La regione esalta la funzione aggregativa delle bande musicali che è strettamente legata all'esibizione ed alla musicalità visiva che ne delinea i tratti tipicamente regionali, e che variano nelle forme di manifestazione a seconda del paese o della zona dove hanno luogo.

Art. 4
(Tutela e valorizzazione culturale)

1. La Regione Calabria, attraverso il dipartimento competente, ed in attuazione dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, unitamente ai comuni ed alle province, programma i seguenti interventi:
 - a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica, attraverso corsi di teoria e pratica musicale;
 - b) iscrizione delle bande della tradizione calabrese nell'“Indice del Patrimonio Culturale Calabro”, art. 5 del presente testo;
 - c) studio e ricerca di compositori e testi locali per la conoscenza della storia delle bande e dei suoi più importanti protagonisti;
 - d) promuove avvisi presso i comuni per la catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali di spartiti, composizioni musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria dei complessi bandistici;
 - e) sensibilizza iniziative convegnistiche, seminariali, formative e spettacolari per la promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

- f) promuove la collaborazione tra le associazioni bandistiche e le scuole medie ad indirizzo musicale e/o licei musicali;
- g) realizzazione di una programmazione omogenea e coordinata delle bande della tradizione calabrese.

Art. 5

(Indice Patrimonio Culturale Calabro)


1. Istituzione dell'Indice del Patrimonio Culturale Calabro delle bande della tradizione calabrese a cura del dipartimento cultura della giunta regionale, quale strumento anagrafico di regolamentazione identitaria.
2. Ogni gruppo bandistico iscritto all'Indice del Patrimonio Culturale Calabro, al fine di garantire la sicurezza dei musicisti, deve risultare tesserato ad associazioni nazionali e di conseguenza a compagnie assicurative;
3. Lo stesso dipartimento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare uno specifico regolamento interno che disciplini il funzionamento dell'Indice istituito di cui al precedente comma 1 e le modalità e le procedure per le azioni previste dal comma 1 del successivo art. 6.

Art. 6

(Azioni pubbliche)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 4 della presente legge, le bande della tradizione calabrese regolarmente iscritte nell'Indice del Patrimonio Culturale Calabro, dietro specifica richiesta, possono richiedere annualmente contributi finanziari alla regione, nella disponibilità del programma regionale operativo, e/o delle risorse dei comuni, e/o degli enti territorialmente competenti e garanti per quanto

"Palazzo Campanella" – Via Cardinale Portanova
Reggio Calabria



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

riguarda l’acquisizione di divise, strumenti musicali e dell’utilizzo di locali in affido per le attività programmate.

2. Le stesse bande, al fine di conservare la memoria visiva delle proprie attività musicali, possono promuovere la formazione di un archivio regionale/provinciale della musica in video, in attuazione all'articolo 156, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, può prevedere azioni adeguate negli atti di programmazione economica e finanziaria regionale per l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie entro i limiti massimi.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.
2. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti, si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge in quanto, la giunta regionale, non prevede alcuna azione economica e finanziaria.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

“Palazzo Campanella” – Via Cardinale Portanova
Reggio Calabria

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998 , n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Vigente al : 27-2-2024

Titolo IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Capo VI

Spettacolo

Art. 156

Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

- a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
- b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
- c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
- d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;

- e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
- f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
- g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
- h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
- l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
- m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
- n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
- o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
- p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro grecoromano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
- q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
- r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

§ III.5.28 - L.R. 25 giugno 2013, n. 17. Disposizioni in materia di beni culturali

Settore: **Codici regionali**

Regione: **Puglia**

Materia: **3. servizi sociali**

Capitolo: **3.5 cultura, informazione e beni culturali**

Data: **25/06/2013**

Numero: **17**

Sommario

[Art. 1.](#) Principi e finalità

[Art. 2.](#) Oggetto e obiettivi

[Art. 3.](#) Definizioni

[Art. 4.](#) Compiti della Regione per la promozione e valorizzazione

[Art. 5.](#) Soggetti pubblici e privati del sistema integrato dei beni culturali

[Art. 6.](#) Commissione regionale per i beni culturali

[Art. 7.](#) Funzioni e compiti delle Province e della Città metropolitana di Bari

[Art. 8.](#) Funzioni e compiti dei Comuni

[Art. 9.](#) Cooperazione interistituzionale e forme di partecipazione

[Art. 10.](#) Strumenti della programmazione regionale

[Art. 11.](#) Programma regionale triennale dei beni culturali

[Art. 12.](#) Programma regionale operativo annuale dei beni culturali

[Art. 13.](#) Piani integrati di valorizzazione e gestione

[Art. 14.](#) Accordi di valorizzazione

[Art. 15.](#) Ambito di applicazione

[Art. 16.](#) Diritti degli utenti

[Art. 17.](#) Requisiti degli istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale

[Art. 18.](#) Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

[Art. 19.](#) Soprintendenza regionale ai beni librari

[Art. 20.](#) Archivio della produzione editoriale regionale

[Art. 21.](#) Archivio storico regionale

[Art. 22.](#) Attività della rete documentaria regionale

[Art. 23.](#) Cooperazione

[Art. 24.](#) Le reti documentarie locali

[Art. 24 bis.](#) (Bande della tradizione pugliese)

[Art. 24 ter.](#) (Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno)

[Art. 24 quater.](#) (Contributi)

[Art. 25.](#) Abrogazioni

[Art. 26.](#) Norma transitoria

§ III.5.28 - L.R. 25 giugno 2013, n. 17.

Disposizioni in materia di beni culturali

(B.U. 28 giugno 2013, n. 89)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1. Principi e finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), in seguito denominato "Codice", valorizza il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio.
2. La Regione, a norma dell'articolo 5 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio), promuove la conoscenza e la valorizzazione di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato e ne esercita la tutela ove ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del [D.Lgs. 42/2004](#) [1].
3. Le azioni previste dalla presente legge sono finalizzate al potenziamento e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, per contribuire alla conoscenza e alla conservazione e fruizione del patrimonio culturale, al rafforzamento dell'identità storica e culturale, allo sviluppo del territorio e alla promozione dell'inclusione sociale e culturale delle popolazioni.
4. La Regione individua nella sussidiarietà, nella partecipazione, nel pluralismo e nella leale collaborazione i principi cui conformare l'attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei beni culturali.

Art. 2. Oggetto e obiettivi

1. La legge disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto della ripartizione delle competenze in materia.
2. Le azioni disciplinate dalla presente legge perseguono:
 - a) la promozione della conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito delle politiche di sviluppo della cultura, assicurando la tutela della persona, favorendo i bisogni di crescita culturale e garantendone i processi di formazione continua e ricorrente;
 - b) la cooperazione e l'interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali;
 - c) l'integrazione quale metodo prioritario di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale con:
 - 1) gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
 - 2) le politiche di coesione e sviluppo socio-economico e con particolare riguardo alle politiche di promozione della qualità del territorio e del turismo;
 - 3) le politiche culturali e le politiche attinenti la ricerca, l'istruzione e gli altri servizi sociali;
 - d) la promozione della partecipazione ai processi conoscitivi del rilievo culturale dei beni e alla definizione delle strategie e modalità di conservazione, valorizzazione e promozione dello stesso patrimonio culturale, anche in raccordo con le attività degli ecomusei di cui alla [legge regionale 6 luglio 2011, n. 15](#) (Istituzione degli ecomusei della Puglia), ove istituiti;
 - e) la promozione di metodi consensuali di programmazione e gestione, attraverso l'incentivazione della progettualità integrata a livello territoriale nell'ambito di processi che prevedano la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti pubblici e privati coinvolti e assicurino la sostenibilità delle gestioni e la qualità dei servizi;
 - f) la valorizzazione e la promozione dei beni culturali quali spazi, espressioni e pratiche che favoriscono lo sviluppo di relazioni fra i fruitori basate sui fattori storici, culturali e identitari, atte anche a migliorare e sviluppare i processi della creatività e dell'innovazione, anche avvalendosi degli ecomusei di cui alla [l.r. 15/2011](#);
 - g) l'innovazione nelle forme organizzative e gestionali, mediante l'uso di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l'inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, e nelle forme di diffusione della conoscenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e dello scambio di esperienze e buone pratiche;
 - h) la qualificazione di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, nonché gli ecomusei di cui alla [l.r. 15/2011](#) e il consolidamento della loro funzione sociale ed educativa;
 - i) la promozione di intese con le istituzioni religiose, nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice;

j) la promozione della conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio librario documentario non statale;

k) la predisposizione, di intesa con le università e le organizzazioni professionali, di percorsi di formazione che favoriscano l'occupazione giovanile qualificata nel campo dei beni culturali e di formazione permanente del personale occupato nel settore dei beni culturali.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) tutela: l'esercizio delle funzioni e delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione;

b) salvaguardia: l'attività volta ad assicurare la protezione dei beni culturali;

c) conservazione: il mantenimento o il recupero della integrità del bene, sia sotto il profilo strettamente materiale che per gli aspetti attinenti all'identità culturale della cosa in sé considerata;

d) promozione: l'attività diretta a far conoscere ed apprezzare i beni culturali;

e) fruizione: accessibilità e disponibilità pubblica del patrimonio culturale finalizzate al miglioramento della conoscenza dei valori di cui tale patrimonio è portatore;

f) valorizzazione: la predisposizione dei mezzi diretti a consentire o migliorare la possibilità di accesso ai beni culturali al fine di agevolare la percezione e l'apprendimento dei valori che ad essi afferiscono;

g) integrazione: la condivisione di conoscenze e la costruzione di percorsi ed azioni capaci di costruire relazioni stabili fra diversi soggetti e settori di intervento allo scopo di assicurare una sostenibile e più efficace valorizzazione dei beni culturali;

h) sistema integrato dei beni culturali: l'aggregazione di risorse culturali del territorio, materiali e immateriali, adeguatamente organizzate in rapporto ai beni ambientali, messe in rete e gestite mediante forme di cooperazione interistituzionale, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale [2];

i) istituti documentari: gli istituti (biblioteche, archivi) destinati alla conservazione delle copie della produzione editoriale realizzate sul territorio regionale, così come individuati dalla Giunta regionale;

j) Carta dei beni culturali: la cartografia tematica che descrive il patrimonio culturale della Regione, attraverso un censimento georeferenziato dei beni immobili, dei beni vincolati, dei beni culturali immateriali e dei siti di valore culturale e paesaggistico, così come approvata con la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2006, n. 1787 [3];

j-bis) patrimonio culturale immateriale: l'insieme di pratiche, rappresentazioni, espressioni artigianali e artistiche, narrazioni, tradizioni, sapere, capacità e proverbi dialettali che le comunità riconoscono come parte integrante del loro patrimonio culturale e che sono impegnate a trasmettere di generazione in generazione. Il patrimonio culturale immateriale garantisce un senso di identità e continuità e incoraggia il rispetto per la diversità culturale, la creatività umana, lo sviluppo sostenibile, oltre che il rispetto reciproco tra le comunità stesse e i soggetti coinvolti [4].

Art. 4. Compiti della Regione per la promozione e valorizzazione

1. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e delle istituzioni culturali, anche mediante le seguenti azioni:

a) svolge compiti di catalogazione e conservazione dei beni librari e documentari, per promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, anche avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale di cui all'articolo 22 e compiti di tutela dei beni librari e documentari ove ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 5 comma 3 del [D.Lgs. 42/2004](#) [5];

b) iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi e assicurando che vengano adibiti a usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione;

c) miglioramento delle condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza e accessibilità;

- d) potenziamento e creazione di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati alla promozione del patrimonio culturale, che favoriscano il libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura, utilizzando tecnologie innovative;
- e) collaborazione con istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio e promozione della partecipazione degli stessi alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di attività e servizi connessi;
- f) organizzazione di iniziative editoriali, culturali, scientifiche e di approfondimento, quali convegni, mostre, seminari, itinerari di visita di siti e luoghi dell'arte, della storia e della cultura e il sostegno alle medesime;
- g) sostegno alle attività di sviluppo e diffusione della lettura e della conoscenza del patrimonio svolte da biblioteche e mediateche, musei e archivi.

2. La Regione, inoltre:

- a) può svolgere compiti di tutela, catalogazione e conservazione dei beni librari e documentari ai sensi dell'articolo 5 del Codice, anche avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale di cui all'articolo 22 [6];
- b) determina, in accordo con il quadro normativo di riferimento comunitario e statale e con il concorso degli organi statali, delle organizzazioni professionali e degli enti di ricerca, che hanno specifiche competenze in materia, gli standard minimi di qualità da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura, disciplinati dall'articolo 15 e ne verifica periodicamente la sussistenza;
- c) promuove azioni e accordi diretti all'integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;
- d) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel contesto internazionale, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;
- e) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari e archivistici di propria competenza promuovendone l'integrazione anche con i servizi museali e il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed economica gestione;
- f) garantisce la fruizione dei beni culturali e dei servizi bibliotecari e archivistici anche per soggetti non vedenti e ipovedenti attraverso la messa a disposizione di sistemi informatici secondo il sistema "Braille".

2-bis. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con [legge 27 settembre 2007 n. 167](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), concorre a individuare e documentare e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali. Il patrimonio culturale immateriale, come indicato all'articolo 2 della relativa Convenzione del 2003, è classificato in 5 settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, fiabe e favole, incluso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) arti dello spettacolo;
- c) consuetudini sociali, riti ed eventi festivi;
- d) saperi e pratiche sulla natura e l'universo;
- e) artigianato tradizionale [7].

2-ter. Per tutte le espressioni di identità culturale collettiva cui fa riferimento la presente norma, i soggetti interessati possono richiedere alla Regione la loro inventariazione, allo scopo di sostenerne la conoscenza e la valorizzazione. Per il riconoscimento di bene culturale anche per gli elementi del patrimonio culturale immateriale si applica quanto previsto dall'articolo 7-bis e dall'articolo 10 del [D.Lgs. 42/2004](#) [8].

2-quater. Per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di cui al comma 2-bis, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, cultura e valorizzazione del patrimonio culturale, è istituito l'Inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, quale articolazione funzionale del Sistema informativo regionale del patrimonio culturale (SIRPAC). La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione di beni culturali immateriali, in stretto raccordo con le direttive ministeriali, e dispone per la piena interoperabilità dell'Inventario con i sistemi informativi utilizzati dalle autorità nazionali e internazionali competenti in materia [9].

2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 2-quater, nonché per vigilare su eventuali abusi nell'utilizzo del riconoscimento UNESCO, ferme restando le competenze delle Amministrazioni statali in materia, è istituito,

presso la Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato Osservatorio, presieduto dall'Assessore regionale al Turismo, alla Cultura e alla Valorizzazione del territorio, e composto dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di patrimonio culturale o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento competente per materia, dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia e da tre esperti in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in nessun caso, indennità o compensi aggiuntivi. La struttura amministrativa di vertice del Dipartimento competente per materia assicura il vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale [10].

2-sexies. La Regione promuove la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le lingue locali della Puglia in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso:

- a) lo svolgimento di attività e incontri finalizzati a diffonderne la conoscenza e l'uso;
- b) la creazione artistica;
- c) la diffusione di libri e pubblicazioni, l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
- d) programmi editoriali e radiotelevisivi;
- e) indagini e ricerche sui toponimi [11].

2-septies. La Regione valorizza e promuove tutte le forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico quali il teatro tradizionale e moderno nelle varie lingue locali, la musica popolare pugliese, il teatro, la poesia, la prosa letteraria e il cinema. La Regione promuove, anche in collaborazione con le università della Puglia, gli istituti di ricerca, gli enti del sistema regionale e altri qualificati soggetti culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico, storico della Puglia, incentivando in particolare:

- a) tutte le attività necessarie a favorire la diffusione delle lingue pugliesi locali nella comunicazione contemporanea, anche attraverso l'inserimento di neologismi lessicali, l'armonizzazione e la codifica di un sistema di trascrizione;
- b) l'attività di archiviazione e digitalizzazione;
- c) la realizzazione, anche mediante concorsi e borse di studio, di opere e testi letterari, tecnici e scientifici, nonché la traduzione di testi in una delle lingue locali e la loro diffusione in formato digitale [12].

Capo II

Soggetti, funzioni e competenze

Art. 5. Soggetti pubblici e privati del sistema integrato dei beni culturali

1. La Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali.
2. Alla formazione e al funzionamento del sistema regionale integrato dei beni culturali concorrono i soggetti pubblici titolari delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura. Ne fanno parte anche i soggetti privati, singoli o associati, del settore, il cui ruolo sia riconosciuto secondo le modalità della presente legge.

Art. 6. Commissione regionale per i beni culturali

1. È istituita la Commissione regionale per i beni culturali, organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e connessi servizi, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione esprime pareri su:
 - a) i piani strategici di sviluppo culturale previsti dalle presenti norme;
 - b) gli accordi di valorizzazione con gli enti locali e i privati previsti dalle presenti norme;
 - c) gli standard minimi di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. La Regione, inoltre, può chiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) atti di programmazione e pianificazione per i beni culturali predisposti dalla Regione;

b) schemi di accordi in materia di beni culturali fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati;

c) schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali.

4. Gli enti locali o gli altri soggetti competenti nel campo della valorizzazione dei beni culturali possono richiedere parere alla Commissione sulle materie sopra elencate.

5. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da undici membri di comprovata esperienza in materia di beni culturali, nonché di economia della cultura, legislazione dei beni culturali, promozione e comunicazione del patrimonio culturale.

6. I componenti esperti sono designati, in conformità agli specifici criteri stabiliti dalla Giunta regionale per garantire l'elevata competenza e professionalità degli esperti stessi, per assicurare la presenza di competenze nelle diverse branche dei beni culturali e la rappresentatività delle associazioni professionali, nonché la trasparenza delle procedure di designazione.. I componenti sono designati nel modo seguente:

a) due dalla Giunta regionale;

b) due dal Consiglio regionale;

c) uno dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

d) uno dall'Unione province d'Italia Puglia;

e) uno dall'Associazione nazionale comuni italiani Puglia;

f) due dalle università pubbliche pugliesi, di concerto fra loro;

g) due dalle associazioni professionali competenti, di concerto fra loro.

7. Alle sedute della Commissione partecipano ordinariamente, senza diritto di voto, il Direttore di Area e il Dirigente del Servizio della Regione competenti in materia di beni culturali.

8. Ai membri della Commissione non è dovuta alcuna indennità.

9. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di elezione del Presidente e di funzionamento della Commissione. Le attività di segreteria tecnica sono assicurate dal Servizio regionale competente.

Art. 7. Funzioni e compiti delle Province e della Città metropolitana di Bari

1. Le Province e la Città metropolitana di Bari, nel rispetto degli indirizzi regionali e con il concorso dei Comuni, contribuiscono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali del territorio di riferimento ed esercitano i compiti e le funzioni ad esse affidati, nel rispetto della presente legge.

2. Nell'ambito del sistema integrato dei beni culturali, le Province e la Città metropolitana di Bari:

a) programmano e coordinano, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio;

b) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;

c) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti nell'ambito del territorio di competenza;

d) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;

e) coordinano e pubblicano un calendario annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura e lo trasmettono alla Regione;

f) promuovono, d'intesa con la Regione, accordi di valorizzazione sub-regionale e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice;

g) coordinano e gestiscono i servizi di rete e le attività sovracomunali, secondo modalità concordate con la Regione e con gli organi statali competenti.

3. Qualora negli atti di pianificazione e programmazione di cui al Titolo II le Province e la Città metropolitana di Bari siano individuate quali enti di coordinamento di reti locali di istituti e luoghi della cultura, operanti nel proprio ambito territoriale, erogano contributi propri e contributi regionali sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti.

4. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle Province e della Città metropolitana di Bari.**Art. 8. Funzioni e compiti dei Comuni**

1. I Comuni, primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale, operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Regione.
2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali secondo le modalità previste dagli atti di pianificazione e programmazione di cui al Titolo II. Essi provvedono:
 - a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi relativi agli istituti e ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio;
 - b) alla cura e alla conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, previa autorizzazione dei competenti organi statali, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti [13];
 - c) per gli interventi di trasformazione delle aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice, a espletare, nel rispetto della procedura e delle competenze stabilite dagli articoli 95 e 96 del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le indagini di archeologia preventiva prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi [14];
 - d) ove interessati dalle aree di cui alla lettera c), a integrare la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 8 della [legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20](#) (Norme tecniche per la pianificazione del paesaggio), con la presenza di un archeologo;
 - e) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati nei sistemi museali, archivistici e bibliotecari;
 - f) alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;
 - g) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all'informazione sul proprio territorio;
 - h) alla conclusione, d'intesa con la Regione, di accordi di valorizzazione sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comuni si avvalgono di personale in possesso dei requisiti professionalizzanti indicati negli standard regionali, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

Art. 9. Cooperazione interistituzionale e forme di partecipazione

1. La Regione, al fine della tutela e valorizzazione dei beni culturali idonee alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore.
2. Per la formazione del sistema integrato dei beni culturali previsto dall'articolo 4, la Giunta regionale adotta atti di coordinamento, sottoscrive atti di intesa e stipula accordi con lo Stato e con enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, elaborare azioni di sviluppo culturale nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui al Titolo II.
3. La Regione, inoltre, promuove forme di coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, autonomie scolastiche, associazioni operanti nel settore, istituti di ricerca, di studio e di documentazione operanti in ambito regionale ed extraregionale, al fine di individuare progetti di interesse comune, di razionalizzare gli interventi e favorire l'uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie.
4. La Regione coopera con la Conferenza episcopale e con le autorità delle altre confessioni religiose, concludendo intese finalizzate alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice.
5. La Regione prevede la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.

5-bis. La Regione promuove forme di partecipazione dei cittadini, delle istituzioni scolastiche e universitarie, delle organizzazioni e delle istituzioni culturali di ricerca, studio e documentazione, operanti sul territorio regionale, al fine di popolare l'Inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese e di raccogliere materiale documentale per la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali immateriali così censiti [15].

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 10. Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione utilizza il metodo della programmazione al fine di conferire organicità e unitarietà agli interventi di valorizzazione dei beni culturali da realizzare sul territorio. La programmazione si realizza, secondo procedimenti definiti con provvedimento della Giunta regionale tesi a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, pluralismo, partecipazione e leale collaborazione, in armonia con:

- a) le opzioni di sviluppo complessivo del territorio;
- b) la ricerca scientifica, lo studio, la classificazione, la conservazione dei beni stessi.

2. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:

- a) il programma regionale triennale dei beni culturali e i relativi programmi operativi annuali;
- b) i piani integrati di valorizzazione e gestione.

Art. 11. Programma regionale triennale dei beni culturali

1. La Giunta regionale, ogni tre anni ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio pluriennale, adotta il programma triennale dei beni culturali coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.

2. A tal fine il programma regionale contiene:

- a) il quadro conoscitivo dei beni culturali oggetto della presente legge e dei contesti territoriali di riferimento;
- b) gli obiettivi strategico - generali e le linee di indirizzo, anche organizzative e funzionali per le strutture regionali, atte al perseguimento degli stessi;
- c) gli obiettivi specifici per ciascun ambito territoriale e/o settore;
- d) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e la quantificazione delle risorse attivabili ripartite per ambiti e/o settori di intervento e fonti di finanziamento;
- e) i piani integrati di valorizzazione e gestione da promuovere nel triennio;
- f) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;
- g) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni.

Art. 12. Programma regionale operativo annuale dei beni culturali

1. Per la realizzazione coordinata e coerente di quanto stabilito nel programma regionale triennale dei beni culturali, la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il programma regionale operativo annuale. Il programma definisce e specifica gli obiettivi intermedi e indica le azioni, le modalità attuative e le risorse finanziarie.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza con le politiche di valorizzazione dei beni culturali promosse dalla Regione e dai territori;
- b) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali e paesaggistici;
- c) integrazione con le altre politiche regionali, con particolare riguardo ai piani e ai programmi coerenti con le azioni di cui all'articolo 4;

d) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

3. Il programma annuale definisce le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- a) qualità, innovatività e stato di avanzamento della progettazione;
- b) livello di integrazione con i piani e i programmi coerenti con le azioni di cui all'articolo 4;
- c) sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;
- d) utilità sociale in relazione alla fruizione.

Art. 13. Piani integrati di valorizzazione e gestione

1. La Regione, con i piani integrati di valorizzazione e gestione, promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.

2. I piani integrati di valorizzazione e gestione sono finalizzati ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, considerato in relazione al contesto territoriale. Tali interventi favoriscono, altresì, lo sviluppo del sistema produttivo e l'individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.

3. Nell'ambito dei piani integrati di valorizzazione e gestione acquisiscono priorità le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso l'utilizzazione di strumenti consensuali idonei a garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.

4. La Regione, nella definizione del contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione, persegue:

- a) l'integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e servizi sociali;
- b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di conoscenze, valori e interessi;
- c) la razionalizzazione dell'offerta del patrimonio pubblico sul territorio;
- d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.

5. Il contenuto dei piani è definito sulla base di proposte di valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati territoriali interessati nell'ambito di una procedura valutativo - negoziale tra la Regione e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di programmazione regionale.

6. I piani integrati di valorizzazione e gestione indicano:

- a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;
- b) gli ambiti territoriali interessati e i beni culturali pubblici ed eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione;
- c) l'organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in forma partecipata;
- d) le attività e i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di valorizzazione di cui al comma 2;
- e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli sottoscrittori della proposta;
- f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Art. 14. Accordi di valorizzazione

1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 13, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali.

2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio pugliese di appartenenza dello Stato, della Regione e degli enti locali, il rafforzamento delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento.

3. Ai fini di una più efficace attuazione dei processi di valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dal Codice, la Regione adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.

4. I Piani strategici di sviluppo culturale di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice sono elaborati di norma dagli enti locali e dagli altri soggetti proprietari e/o gestori di istituti e beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi e criteri di cui all'articolo 13, commi 2 e 4.

5. I Piani strategici favoriscono la partecipazione dei soggetti privati, con o senza scopo di lucro, e in particolare di quelli proprietari o gestori dei beni. A questi soggetti possono essere affidate anche la promozione e l'elaborazione della proposta strategica, oltre che la sua attuazione.

TITOLO III

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Art. 15. Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, così come definiti dall'articolo 101 del Codice e gli istituti documentari disciplinati dalla presente legge.

Art. 16. Diritti degli utenti

1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l'accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali.

2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non possono essere posti divieti o limitazioni all'effettuazione di fotografie o videoriprese nei luoghi e istituti della cultura quando non siano finalizzate allo sfruttamento economico.

3. La consultazione dei documenti degli archivi e delle biblioteche, nonché il prestito del patrimonio delle biblioteche sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative.

4. Gli istituti e i luoghi della cultura adottano la Carta dei servizi per stabilire e comunicare agli utenti i principi e le regole di erogazione dei servizi e i diritti e i doveri dei fruitori.

Art. 17. Requisiti degli istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale

1. La Regione definisce i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale.

2. Per il raggiungimento dei livelli dei servizi di cui al comma 1 e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione associata dei servizi fra gli enti locali.

3. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono definiti i requisiti e il procedimento per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale, considerando i seguenti fattori qualificanti:

- a) conservazione dei beni;
- b) loro fruizione;
- c) loro valorizzazione;
- d) qualificazione scientifica e professionale del personale addetto alla gestione.

4. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale assicurano il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) accessibilità, funzionalità e controllabilità delle strutture;
- b) sostenibilità e flessibilità gestionale nel tempo;
- c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;
- d) riconoscibilità degli istituti e dei luoghi della cultura come fattori di promozione della conoscenza e di inclusione sociale.

5. Il regolamento può prevedere che i requisiti per il conseguimento della qualifica di istituto e luogo della cultura di rilevanza regionale siano raggiunti attraverso forme di cooperazione.

6. Il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale costituisce criterio prioritario di selezione, a parità di altre condizioni, ai fini dell'ottenimento di contributi regionali.

Art. 18. Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale e con preferenza a forme di gestione integrata in coerenza con i principi e gli strumenti specificati nella presente legge.

2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali degli istituti e dei luoghi della cultura.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 115 del Codice, l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.

4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità economico-finanziaria, l'efficacia e gli obiettivi previamente definiti.

5. L'affidamento della gestione degli istituti e luoghi della cultura è effettuato, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa comunitaria e della normativa nazionale di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e del Codice, a soggetti in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali.

6. Le amministrazioni titolari degli istituti e luoghi della cultura, al fine di innalzare la qualità dei servizi offerti, privilegiano l'affidamento della gestione integrata dei servizi per il pubblico, previsti dall'articolo 117 del Codice e, in caso di opzione a favore di un affidamento frazionato della gestione di ciascun servizio, motivano la scelta in relazione alle caratteristiche di ciascun bene e alle esigenze dell'affidamento stesso.

7. Ove non sia possibile procedere ai sensi dei commi che precedono e considerata la rilevanza non economica del servizio, la gestione può essere affidata a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, che abbiano tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che siano in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali e che si impegnino all'utilizzo del bene anche per finalità formative o educative.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE [16]

Capo I [17]

Salvaguardia e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio librario e documentale

Art. 19. Soprintendenza regionale ai beni librari [18]

1. È istituita la Soprintendenza regionale ai beni librari, che esercita le competenze in materia di tutela sui manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, presenti sul proprio territorio secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Codice.

2. La Giunta regionale individua la struttura regionale a cui attribuire le funzioni di Soprintendenza regionale per i beni librari, definendone compiti e dotazione organica.

Art. 20. Archivio della produzione editoriale regionale

1. L'Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della [legge 15 aprile 2004, n. 106](#) (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), e in attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252](#) (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), è individuato con deliberazione della Giunta regionale [19].

2. L'Archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale, finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l'accesso del pubblico ai patrimoni documentari.

Art. 21. Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della Regione è istituito l'Archivio storico regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del Codice.
2. I criteri di funzionamento dell'archivio sono definiti dalla Giunta regionale.

Art. 22. Attività della rete documentaria regionale

1. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato.
2. La rete documentaria regionale, costituita dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri di documentazione pubblici e privati e dagli istituti documentari presenti sul territorio, è finalizzata a creare, in raccordo con i sistemi documentari nazionali e internazionali, una rete integrata di servizi bibliografici, archivistici e documentari volta a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, a promuovere la lettura e la diffusione della conoscenza, a soddisfare le esigenze informative e tecnologiche e a sostenere la formazione continua dei cittadini e degli utenti in generale.
3. La rete documentaria regionale, attraverso l'integrazione tra le risorse dei soggetti interessati, la cooperazione fra reti e sistemi locali del territorio regionale, il coordinamento delle attività di acquisizione, conservazione, pubblica fruizione dei beni librari e documentari, esalta le caratteristiche e peculiarità di tali istituti e del patrimonio bibliografico, archivistico e documentale in essi custodito, salvaguardando le differenti vocazioni territoriali, promuovendo un sistema integrato per la gestione condivisa e partecipata e l'erogazione di servizi culturali e di rilevanza sociale sul territorio efficienti ed efficaci.
4. Gli istituti di cui al comma 2, tramite la condivisione di procedure standard dei sistemi archivistici e biblioteconomici nazionali e internazionali, la catalogazione delle unità bibliografiche, l'ordinamento e l'inventariazione dei fondi archivistici, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.
5. La disciplina della rete documentaria regionale, i requisiti che i diversi soggetti partecipanti devono possedere e le specifiche funzioni da espletare sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

Art. 23. Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso a forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi e altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.
2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con scuole, università, musei e altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività finalizzate alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.
3. Le biblioteche pubbliche e gli archivi sottoscrivono accordi reciproci finalizzati a favorire il prestito a livello regionale dei libri e dei documenti in possesso.

Art. 24. Le reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.
2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito provvedimento di Giunta regionale.
3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti di cui all'articolo 15, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale. Possono partecipare alla rete locale i Comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.
4. I soggetti di cui al comma 3 individuano, per ciascuna rete documentaria locale, un istituto fra quelli aderenti quale responsabile del coordinamento dei servizi di rete, in coerenza con l'articolo 7, comma 2, lett. g), e con i

requisiti e gli standard organizzativi e di servizio stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale e, in caso di mancato soddisfacimento di detti requisiti e standard, attribuendo il coordinamento ad un altro istituto fra quelli aderenti alla rete che li soddisfi.

5. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.

Capo II [20]

Salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese

Art. 24 bis. (Bande della tradizione pugliese) [21]

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica pugliese tipicamente sviluppata attraverso le "bande della tradizione pugliese", in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.
2. Per banda della tradizione pugliese s'intende l'antico fenomeno musicale tipico della Puglia e del sud Italia, consistente in una formazione di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell'orchestra, con un organico in divisa non inferiore a 35 strumentisti, oltre al Direttore.
3. Il repertorio musicale della banda della tradizione pugliese è caratterizzato da trascrizioni di antologie operistiche, sinfonie, marce sinfoniche e musiche religiose, eseguite in forma itinerante soprattutto in occasione delle feste patronali e processioni legate ai riti della settimana santa, anche utilizzando apposite strutture in legno installate nelle piazze e denominate casse armoniche.

Art. 24 ter. (Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno) [22]

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 24 bis, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, programma, ai sensi del titolo II della presente legge, i seguenti interventi:
 - a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;
 - b) iscrizione delle bande della tradizione pugliese nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2-bis e seguenti, della presente legge;
 - c) ricerca di partiture, compositori, testi per la conoscenza della storia delle bande e dei suoi più importanti protagonisti;
 - d) catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali dispartiti, composizioni musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria dei complessi bandistici pugliesi;
 - e) iniziative convegnistiche, seminariali, formative e spettacolari per la promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica, con particolare riferimento al rapporto con il mondo della scuola;
 - f) realizzazione di una rete finalizzata alla programmazione unitaria e all'identità visiva comune delle bande della tradizione pugliese e dei relativi festival, con particolare attenzione all'innovazione dei repertori;
 - g) sostegno delle bande della tradizione pugliese regolarmente iscritte nell'inventario di cui alla lettera b), per:
 - 1) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e strumenti musicali, fisse e mobili, partiture e divise funzionali all'esercizio dell'attività;
 - 2) il recupero e il restauro di attrezzature e altri beni mobili delle bande della tradizione pugliese, per la loro conservazione e la fruizione anche in iniziative espositive;
 - 3) la fruizione di spazi destinati alle prove e alla socialità;
 - 4) la produzione di musica originale per banda;
 - 5) il nolo relativo al trasporto e l'ospitalità dei complessi bandistici per favorire spettacoli a livello regionale ed extra-regionale;
 - 6) le attività di formazione musicale di tipo bandistico e di aggiornamento e qualificazione professionale degli esecutori e dei trascrittori;

7) l'istituzione di un museo diffuso e integrato delle bande della tradizione pugliese per lo sviluppo e la promozione delle attività di cui alle lettere precedenti.

Art. 24 quater. (Contributi) [23]

1. Al fine di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 24 ter, nell'ambito del Programma regionale operativo annuale di cui all'articolo 12, la Regione concede annualmente contributi finanziari alle bande della tradizione pugliese regolarmente iscritte nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese.
2. Alla copertura dei relativi oneri possono concorrere le risorse finanziarie del bilancio vincolato rivenienti dalla programmazione unitaria, a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei, previa verifica di coerenza con le linee di intervento in essi previste.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 12 aprile 1979, n. 21 (Norme in materia di musei di enti locali e di enti e istituzioni di interesse locale);
 - b) legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di enti locali e di enti e di istituzioni di interesse locale);
 - c) [legge regionale 29 giugno 1979, n. 37](#) (Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale - Interventi straordinari e urgenti);
 - d) [legge regionale 4 dicembre 1981, n. 58](#) (Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali territoriali);
 - e) legge regionale 24 novembre 1982, n. 34 (Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli enti locali e/o di interesse locale);
 - f) [legge regionale 23 giugno 1993, n. 10](#) (Regime transitorio per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, biblioteche e archivi);
 - g) disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 e all'articolo 22 della [legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale);
 - h) articoli 22 e 23 della [legge regionale 19 luglio 2006, n. 22](#) (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006).

Art. 26. Norma transitoria

1. I procedimenti e le attività avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

[1] Comma già sostituito dall'art. 1 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36](#) e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della [L.R. 24 marzo 2022, n. 6](#).

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36](#).

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36](#).

-
- [4] Lettera aggiunta dall'art. 2 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36.](#)
- [5] Lettera così sostituita dall'art. 2 della [L.R. 24 marzo 2022, n. 6.](#)
- [6] Lettera così sostituita dall'art. 3 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36.](#)
- [7] Comma aggiunto dall'art. 3 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36](#) e così modificato dall'art. 2 della [L.R. 24 marzo 2022, n. 6.](#)
- [8] Comma aggiunto dall'art. 3 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36](#) e così sostituito dall'art. 2 della [L.R. 24 marzo 2022, n. 6.](#)
- [9] Comma aggiunto dall'art. 3 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36.](#)
- [10] Comma aggiunto dall'art. 3 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36.](#)
- [11] Comma aggiunto dall'art. 3 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36.](#)
- [12] Comma aggiunto dall'art. 3 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36.](#)
- [13] Lettera così modificata dall'art. 1 della [L.R. 22 ottobre 2013, n. 32.](#)
- [14] Lettera così modificata dall'art. 1 della [L.R. 22 ottobre 2013, n. 32.](#)
- [15] Comma aggiunto dall'art. 4 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36.](#)
- [16] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della [L.R. 15 giugno 2023, n. 10.](#)
- [17] Capo inserito dall'art. 5 della [L.R. 15 giugno 2023, n. 10.](#)
- [18] Articolo abrogato dall'art. 4 della [L.R. 30 novembre 2021, n. 36.](#)
- [19] Comma così modificato dall'art. 1 della [L.R. 22 ottobre 2013, n. 32.](#)
- [20] Capo inserito dall'art. 5 della [L.R. 15 giugno 2023, n. 10.](#)
- [21] Articolo inserito dall'art. 1 della [L.R. 15 giugno 2023, n. 10.](#)
- [22] Articolo inserito dall'art. 2 della [L.R. 15 giugno 2023, n. 10.](#)
- [23] Articolo inserito dall'art. 3 della [L.R. 15 giugno 2023, n. 10.](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2024, n. 1698

L.R. n. 10/2023: “Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche L.R. n. 17/2013”. Presa d’atto affidamento a Puglia Culture e criteri per riconoscimento di “Banda della tradizione pugliese”(All. 1). Variazione bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 51, c. 2 D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i. Istituzione nuovo capitolo di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Economia della Cultura, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale, Viviana Matrangola;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Economia della Cultura, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall’art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o da suo delegato.

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto dei “Criteri per il riconoscimento di banda della tradizione pugliese ai fini dell’iscrizione nell’inventario del patrimonio culturale immateriale della Puglia istituito ai sensi dell’art. 4, comma 2-quater, L.R. n. 17/2013 e s.m.i.”, di cui all’Allegato 1 alla presente proposta di provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto dell’affidamento da parte della Sezione Economia della Cultura a Puglia Culture della realizzazione dell’intervento “Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese” attraverso la stipula di apposito Accordo di Cooperazione ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di assegnare, per mezzo della presente variazione al bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale

2024-2026 ai sensi dell'art. 51, c. 2 del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii, la somma complessiva di € 950.000,00 rinveniente dal capitolo U0502078 "VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (L.R. N. 10/2023)" al Consorzio Puglia Culture a titolo di ristoro delle spese sostenute per le attività realizzate nell'ambito dell'accordo sottoscritto tra le parti, imputandola all'istituendo capitolo di spesa come segue:

- € 200.000,00 all'esercizio finanziario 2024;
 - € 375.000,00 all'esercizio finanziario 2025;
 - € 375.000,00 all'esercizio finanziario 2026.
4. di demandare al Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura sia la sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione di cui al punto 2, secondo lo schema-tipo di accordo approvato con D.G.R. n. 357 del 14.3.2022, sia l'utilizzo del capitolo di nuova istituzione proposto con il presente atto per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 5. di approvare ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione compensativa al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, così come espressamente riportato nella sezione "Copertura Finanziaria";
 6. di prendere atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
 8. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria i seguenti adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento: variazione compensativa tra il capitolo di spesa di bilancio autonomo U0502078 " VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (L.R. N. 10/2023) ed il capitolo da istituirsi con il presente provvedimento denominato "VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI (L.R. N. 10/2023)";
 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n. 10/2023: "Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche L.R. n. 17/2013". Presa d'atto affidamento a Puglia Culture e criteri per riconoscimento di "Banda della tradizione pugliese"(All. 1). Variazione bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51, c. 2 D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i. Istituzione nuovo capitolo di spesa.

Visti:

la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
la L.R. 15 giugno 2023, n. 10, rubricata "Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).

Premesso che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti Locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti Regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2026;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 1233, del 2 agosto 2016, ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia", costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l'attuazione dello stesso;
- con propria Deliberazione, n. 543, del 19/3/2019, la Giunta regionale pugliese ha approvato il Documento strategico del Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026, denominato "PiiilCulturainPuglia", cui si è giunti attraverso un metodo funzionale e partecipativo volto ad ottenere effetti positivi sulla programmazione, lo sviluppo, l'implementazione e la gestione delle politiche culturali per orientare, dentro un'unica visione e strategia, l'agire della pluralità di istituzioni e politiche che insistono sulle materie della Cultura e sulle relative filiere, oltre che innescare un metodo di governance virtuoso;
- le politiche culturali della Regione Puglia si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano

Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia e che gli obiettivi di tali politiche culturali sono perseguiti mediante interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale anche mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;

- l'azione condotta dalla Regione Puglia nell'ambito delle attività culturali è particolarmente orientata negli ultimi anni, attraverso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, a consolidare e sviluppare esperienze significative e progetti di valorizzazione del territorio regionale, in partenariato e in sinergia con Regioni, Enti locali, Istituzioni culturali, altri soggetti pubblici e privati al fine di raggiungere una maggiore condivisione degli obiettivi del Programma regionale;
- ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 6/2004, l'azione regionale incentiva opportunità diffuse di crescita e sviluppo, dando impulso a proposte e progettualità che vengono espresse da soggetti pubblici e da organismi privati, privilegiando gli interventi capaci di generare ricadute produttive nei contesti territoriali interessati.

Considerato che:

- nell'ambito del sostegno delle politiche culturali con il coinvolgimento attivo dei territori, il legislatore regionale, con la legge 15 giugno 2023, n. 10, rubricata "*Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)*" ha definito le **Bande della tradizione pugliese**, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, come "*l'antico fenomeno musicale tipico della Puglia e del sud Italia, consistente in una formazione di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell'orchestra, con un organico in divisa non inferiore a 35 strumentisti, oltre al Direttore*", riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale. La legge regionale, inoltre, assegna alla Giunta regionale il compito di programmare, sentita la competente commissione consiliare, i seguenti interventi:
 - a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;
 - b) iscrizione delle bande della tradizione pugliese nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2-bis e seguenti, della presente legge;
 - c) ricerca di partiture, compositori, testi per la conoscenza della storia delle bande e dei suoi più importanti protagonisti;
 - d) catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali, di spartiti, composizioni musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria dei complessi bandistici pugliesi;
 - e) iniziative convegnistiche, seminariali, formative e spettacolari per la promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica, con particolare riferimento al rapporto con il mondo della scuola;
 - f) realizzazione di una rete finalizzata alla programmazione unitaria e all'identità visiva comune delle bande della tradizione pugliese e dei relativi festival, con particolare attenzione all'innovazione dei repertori;
- per le bande della tradizione regolarmente iscritte nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese è poi previsto un sostegno finanziario destinato a finanziare le seguenti attività e acquisizione di servizi:

- 1) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e strumenti musicali, fisse e mobili, partiture e divise funzionali all'esercizio dell'attività;
- 2) il recupero e il restauro di attrezzature e altri beni mobili delle bande della tradizione pugliese, per la loro conservazione e la fruizione anche in iniziative espositive;
- 3) la fruizione di spazi destinati alle prove e alla socialità;
- 4) la produzione di musica originale per banda;
- 5) il nolo relativo al trasporto e l'ospitalità dei complessi bandistici per favorire spettacoli a livello regionale ed extra-regionale;
- 6) le attività di formazione musicale di tipo bandistico e di aggiornamento e qualificazione professionale degli esecutori e dei trascrittori;
- 7) l'istituzione di un museo diffuso e integrato delle bande della tradizione pugliese per lo sviluppo e la promozione delle attività di cui alle lettere precedenti".

Preso atto:

- della L. R. 25 giugno 2013, n. 17 "Disposizioni in materia di beni culturali";
- del Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (CARTAPULIA), quale sistema informativo territoriale che consente di catalogare e rappresentare la complessità del patrimonio culturale regionale e che si fonda su un percorso di partecipazione che vede coinvolti tutti i Luoghi di Cultura presenti nel database della Carta dei Beni culturali regionale e quelli provenienti da altre banche dati (ICCD, DBunico e Istat);
- della piattaforma Puglia Digital Library che consente di divulgare e conservare i materiali culturali digitali che raccontano la Puglia. Libri, riviste, giornali, fotografie, materiali audiovisivi, documenti d'archivio, oggetti museali, monumenti e siti di interesse storico-artistico, i quali diventano archivio digitale multimediale e sono protetti dal rischio di obsolescenza dei sistemi di conservazione. Un patrimonio disponibile per la collettività che può essere riutilizzato, anche a fini commerciali, da cittadini, imprese, esperti informatici e giovani imprenditori.

Considerato, altresì che:

- Puglia Culture (già Teatro Pubblico Pugliese- Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura) anche in ragione del recente ampliamento dell'oggetto consortile, è dedito alla promozione, sostegno e sviluppo della filiera delle industrie culturali e creative, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali;
- Puglia Culture è partner strategico del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio per la realizzazione di molti interventi per il sostegno e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo e soggetto attuatore di una serie di misure finanziate dalla Regione oggetto di accordi tra amministrazioni nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.
- le variazioni statutarie avvenute nel corso dell'Assemblea dei soci del 15/10/2024 sono confluite nella D.G.R. n. 1422 del 15/10/2024 recante "Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 ottobre 2024". In particolare Il Consorzio "Puglia Culture" assolve ai seguenti compiti istituzionali:
 - a. promuovere, valorizzare e sostenere la diffusione in Puglia delle attività di spettacolo dal vivo e delle produzioni artistico-culturali pugliesi, la crescita del pubblico, la sperimentazione e la ricerca artistica, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena;

- b. accompagnare e valorizzare lo sviluppo della filiera dello spettacolo dal vivo e delle industrie culturali e creative pugliesi, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali locali;
 - c. elaborare e attuare progetti di promozione, informazione e formazione del pubblico finalizzati ad accrescere la conoscenza delle arti e dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici forme espressive, favorire processi di accompagnamento del pubblico e di cittadinanza attiva, orientare le nuove generazioni verso le professioni creative, anche in collaborazione con il mondo scolastico, gli ITS Academy, le Università, le Accademie e i Conservatori;
 - d. sviluppare forme innovative di welfare culturale e promozione dell'inclusione sociale e della legalità, tramite i linguaggi dello spettacolo, delle arti, e ogni altra forma innovativa di espressione creativa, favorendo idonee forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati;
 - e. supportare le Amministrazioni Socie nella valorizzazione, gestione e organizzazione dei patrimoni culturali immateriali e materiali, inclusi i teatri e i contenitori culturali, e nella promozione della lettura e dell'editoria, in attuazione delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;
 - f. favorire la nascita in Puglia di imprese culturali e creative e di reti tra le stesse, promuovendo processi di accompagnamento e supporto agli operatori dei settori dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali e creative, in collaborazione con i distretti produttivi e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentativi del settore;
 - g. coordinare le iniziative artistico-culturali e di spettacolo dal vivo degli altri Enti e delle istituzioni partecipate dalla Regione Puglia, ai fini dell'implementazione di un sistema integrato regionale delle Arti e della Cultura;
 - h. supportare l'Osservatorio regionale nel monitoraggio delle performance e degli impatti generati sul territorio dalle attività culturali e creative e di spettacolo dal vivo;
 - i. valorizzare e sostenere gli artisti e la produzione regionale pugliese mediante la circuitazione di spettacoli dal vivo e progetti artistico-culturali, che promuovano e diffondano l'identità, il talento e la cultura della Puglia nella stessa regione e in ambito nazionale e internazionale.
- La Regione Puglia aderisce a Puglia Culture in qualità di socio ordinario, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10; a termini dell'articolo 39 della Legge Regionale 31/12/2010, n. 19.

Tenuto conto che:

- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;
- Puglia Culture ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuta

- all'applicazione del "Codice degli appalti.
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
 - i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169, del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purchè l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*";
 - i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - con la D.G.R. n. 357 del 14/03/2022, in ragione della intensa e proficua collaborazione fra la Regione Puglia e il consorzio Puglia Culture è stato approvato lo schema-tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni (ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia), al fine di utilizzarlo, con gli opportuni adattamenti, per tutte le attività di interesse comune in cui le due amministrazioni sono coinvolte nel rispetto del fine perseguito da ciascuna e a prescindere dalla fonte di finanziamento delle singole iniziative;
 - in particolare l'art. 2 "Impegni delle parti" dello schema di accordo tra pp.aa. approvato con il suddetto atto di Giunta declina declinagli impegni operativi dei due Enti.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra illustrate, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla presa d'atto dei "Criteri per il riconoscimento di banda della tradizione pugliese ai fini dell'iscrizione nell'inventario del patrimonio culturale immateriale della Puglia istituito

ai sensi dell'art. 4, comma 2-quater, L.R. n. 17/2013 e s.m.i." ed altresì per procedere alla presa d'atto dell'affidamento dell'intervento "Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese" al consorzio Puglia Culture, attraverso la stipula di un accordo di cooperazione tra Regione Puglia – Sezione Economia della Cultura ed il consorzio medesimo, volto al perseguimento del comune obiettivo ai due enti di realizzare il progetto in parola, il cui sostegno finanziario, è garantito attraverso la variazione compensativa tra il capitolo di spesa di bilancio autonomo U0502078 " VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (L.R. N. 10/2023)" ed il capitolo da istituirsi con il presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutra

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 48 del 02/02/2024, ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito riportato:

Bilancio Autonomo 2024 – 2025 - 2026

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
13 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
02 – Sezione Economia delle Cultura

ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA

Spesa NON RICORRENTE

Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

Capitolo di Spesa	Declaratoria	Missione Programma Titolo	P.D.C.F.
C.N.I. U_____	" VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI (L.R. N. 10/2023)"	5.2.1	U.1.04.01.02.018

VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA

Parte spesa

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	P.d.C.F	Missione Programma Titolo	Codice UE	Variazione e.f. 2024 Competenza e cassa	Variazione e.f. 2025 Competenza e cassa	Variazione e.f. 2026 Competenza e cassa
13.2	U0502078	VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (L.R. N. 10/2023)	U.1.04 .04.01 .000	5.2.1	8	- € 200.000,00	- € 375.000,00	- € 375.000,00
13.2	CNI U_____	VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI (L.R. N. 10/2023)	U.1.04 .01.02 .018	5.2.1	8	+ € 200.000,00	+ € 375.000,00	+ € 375.000,00

La variazione, proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura si procederà ad assumere l'impegno di spesa.

Tutto ciò premesso, al fine di dare esecuzione alla prescrizione normativa contenuta nella L.R. n. 10/2023: "Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche L.R. n. 17/2013 (Disposizioni in materia di bb.cc.), ai sensi dell'art. 4, co.4 della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto dei "Criteri per il riconoscimento di banda della tradizione pugliese ai fini dell'iscrizione nell'inventario del patrimonio culturale immateriale della Puglia istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2-quater, L.R. n. 17/2013 e s.m.i.", di cui all'Allegato 1 alla presente proposta di provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto dell'affidamento da parte della Sezione Economia della Cultura a Puglia Culture della realizzazione dell'intervento "Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese" attraverso la stipula di apposito Accordo di Cooperazione ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di assegnare, per mezzo della presente variazione al bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51, c. 2 del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii, la somma complessiva di € 950.000,00 rinveniente dal capitolo U0502078 "VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (L.R. N. 10/2023)" al Consorzio Puglia Culture a titolo di ristoro delle spese sostenute per le attività realizzate nell'ambito dell'accordo sottoscritto tra le parti, imputandola all'istituendo capitolo di spesa come segue:
 - a. € 200.000,00 all'esercizio finanziario 2024;
 - b. € 375.000,00 all'esercizio finanziario 2025;
 - c. € 375.000,00 all'esercizio finanziario 2026.

4. di demandare al Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura sia la sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione di cui al punto 2, secondo lo schema-tipo di accordo approvato con D.G.R. n. 357 del 14.3.2022, sia l'utilizzo del capitolo di nuova istituzione proposto con il presente atto per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
5. di approvare ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione compensativa al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, così come espressamente riportato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di prendere atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
8. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria i seguenti adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento: variazione compensativa tra il capitolo di spesa di bilancio autonomo U0502078 " VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (L.R. N. 10/2023) ed il capitolo da istituirsi con il presente provvedimento denominato "VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI (L.R. N. 10/2023)";
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Responsabile progetti Enti Partecipati e Agenzie regionali e Coordinatore Monitoraggio Mir"

Ivana Anastasia

firma



Ivana Anastasia
28.11.2024
17:12:49
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione Economia della Cultura: Angela Cistulli



firma
Angela Cistulli
28.11.2024 20:54:16
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio":

Aldo Patruno

firma



Aldo
Patruno
28.11.2024
21:26:02
GMT+02:00

1218

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2025

L'Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale, Viviana Matrangola ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma
Viviana Matrangola
29.11.2024
08:29:26
UTC



Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

firma
Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT



Allegato 1**Criteri per il riconoscimento di “banda della tradizione pugliese” ai fini dell’iscrizione nell’inventario del patrimonio culturale immateriale della Puglia di cui all’art. 4, comma 2-quater, L.R. n. 17/2013 e s.m.i.**

- A. Formale costituzione di un sodalizio associativo o altra forma giuridica dotata di proprio codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) del Registro delle imprese.
- B. Attestazione, adeguatamente documentata in termini di attività svolte e repertori musicali, della storicità e continuità della banda, svolgimento documentabile delle attività di produzione culturale da almeno un ventennio alla data di pubblicazione della l.r. n. 10/2023.
- C. Presenza di una formazione di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell’orchestra, con un organico in divisa non inferiore a 35 strumentisti.
- D. Designazione formale di un Direttore d’orchestra o Direttore artistico con curriculum vitae et studiorum coerente con il prestigio e la storicità della banda.
- E. Sede legale e/o operativa in Puglia, adeguata ad ospitare le attività organizzative e culturali promosse dal sodalizio.
- F. Presenza di specifici accordi (convenzioni, protocolli) con gli Enti Locali di riferimento territoriale per la valorizzazione culturale della tradizione bandistica.
- G. Ulteriori criteri specialistici potranno essere definiti di concerto con le associazioni di categoria di settore.

In ossequio a quanto previsto dall’art. 12 della L.R. n. 17/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” e ai fini della valutazione delle proposte progettuali che rientrano negli interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno e relativa assegnazione dei contributi finanziari di cui agli artt. 24 ter e 24 quater della citata legge regionale, sono considerati criteri di premialità:

- rilevante interesse storico-culturale attestato dalla storicità della banda superiore a 70 anni;
- presenza per almeno il 20% di musicisti di età inferiore a 35 anni;
- presenza per almeno il 10% di musicisti di genere femminile;
- presenza per almeno il 30% di musicisti iscritti o diplomati in Conservatori pugliesi;
- presenza delle due figure di direttore artistico e di direttore d’orchestra non coincidenti nello stesso soggetto;
- direttore d’orchestra diplomato in “Direzione d’orchestra” o “Strumentazione per banda” e titoli equipollenti;
- ulteriori criteri di premialità specialistici potranno essere definiti di concerto con le associazioni di categoria di settore.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ACS	DEL	2024	19	29.11.2024

L.R. N. 10/2023: #VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA BANDISTICA PUGLIESE.
MODIFICHE L.R. N. 17/2013#. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO A PUGLIA CULTURE E CRITERI PER RICONOSCIMENTO
DI #BANDA DELLA TRADIZIONE PUGLIESE#(ALL. 1). VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024 E
PLURIENNALE 2024-2026 AI SENSI DELL#ART. 51, C. 2 D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I. ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI
SPESA.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI

 **Paolino
Guarini**

Firmato digitalmente da
Dirig
NICOLA PALADINO
DR. NICOLAC = IT IO



Bur n. 51 del 21/05/2019

(Codice interno: 394475)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2019, n. 17

Legge per la cultura.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I**Disposizioni generali e di programmazione****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1****Oggetto.**

1. La presente legge, nel rispetto dell'ordinamento europeo, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, di seguito definito Codice, disciplina gli interventi della Regione del Veneto in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo.

Art. 2**Principi.**

1. La Regione del Veneto riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi:

- a) libertà e pluralismo culturale;
- b) partecipazione della comunità regionale alla elaborazione delle politiche culturali;
- c) riconoscimento dell'iniziativa dei cittadini singoli e associati e della partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla vita artistica e culturale della regione;
- d) riconoscimento del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale;
- e) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico degli investimenti;
- f) riconoscimento della specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell'identità locale;
- g) riconoscimento della particolare rilevanza dei beni culturali di interesse religioso nel contesto del patrimonio culturale regionale e della identità locale;

- h) raccordo delle politiche culturali con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria, attività produttive e innovazione, anche al fine di promuovere la traduzione, la rielaborazione creativa e la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo;
- i) valorizzazione della creatività giovanile e promozione dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani;
- l) promozione della fruizione completa e autonoma dell'offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini;
- m) promozione e coordinamento - anche attraverso azioni formative e informative - all'accesso ai programmi della Unione europea e ai fondi diretti e indiretti della Unione europea.

Art. 3
Finalità.

1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:
 - a) la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche attraverso il rispetto degli standard individuati e degli ambiti territoriali ottimali identificati;
 - b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto;
 - c) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso, quale significativa testimonianza della storia, dell'evoluzione artistica e della identità e delle radici cristiane del territorio;
 - d) la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo;
 - e) il riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;
 - f) lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale;
 - g) il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura;
 - h) l'aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale;
 - i) la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo;
 - l) l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio;
 - m) la qualificazione dei musei, degli archivi e delle biblioteche e lo sviluppo e la diffusione dei servizi offerti;
 - n) la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo e la loro razionale distribuzione;
 - o) il sostegno nella gestione degli spazi culturali e di spettacolo;
 - p) la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e dell'offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline, quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e bandistica;
 - q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;
 - r) la promozione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico;
 - s) il sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie;
 - t) l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali;

- u) il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva nell'ambito culturale;
- v) il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi;
- z) l'educazione alla lettura e la promozione della lettura per le sue fondamentali valenze nella crescita della persona e nello sviluppo delle relazioni umane;
- aa) la promozione del partenariato pubblico-privato.

Art. 4

Ambiti dell'intervento regionale.

1. Gli ambiti dell'intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 3, sono:
 - a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali, testimonianza della storia delle comunità, del territorio e dell'ambiente, come identificati nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167;
 - b) i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni della comunità e caratterizzati da continuità temporale, forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della cultura, nonché da strutture espositive e di consultazione;
 - c) le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di lucro che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a livello regionale;
 - d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto;
 - e) le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive;
 - f) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.

Art. 5

Ambiti d'intervento degli enti locali.

1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, secondo le normative regionali vigenti, esercitano:
 - a) il coordinamento territoriale dei servizi culturali;
 - b) la promozione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale.
2. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione, favorisce l'esercizio aggregato di funzioni e servizi tra le province e la Città metropolitana di Venezia.
3. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:
 - a) all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi, delle attività culturali e alla gestione dei beni di proprietà provinciale;
 - b) allo sviluppo e alla diffusione dei servizi e delle attività culturali e di spettacolo di interesse locale, anche incentivando e valorizzando la costituzione di reti territoriali.

Art. 6

Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.

1. Le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con i soggetti di cui al comma 1, per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi.
3. Con riguardo ai beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alla promozione delle attività culturali a essi connesse, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

CAPO II **Programmazione**

Art. 7 **Programma triennale della cultura.**

1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e patrimonio culturale, in materia di sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di attività culturali e di spettacolo. Il Programma triennale è ispirato ai principi di cui all'articolo 2, attua le finalità di cui all'articolo 3 e costituisce il quadro di riferimento per le istituzioni e per gli operatori culturali in Veneto.
2. Il Programma triennale definisce:
 - a) il quadro conoscitivo;
 - b) i criteri informativi, le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento;
 - c) gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi;
 - d) i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale e i requisiti dei soggetti da coinvolgere;
 - e) le modalità di finanziamento degli interventi;
 - f) le modalità di verifica sul funzionamento e sugli esiti degli interventi;
 - g) le modalità di raccordo delle politiche culturali, in particolare con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria e attività produttive.
3. La proposta di Programma triennale, adottata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cultura di cui all'articolo 10 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura di cui all'articolo 12, è approvata con provvedimento del Consiglio regionale entro l'anno antecedente al triennio di riferimento e mantiene efficacia sino all'approvazione del successivo.
4. Le modifiche al Programma triennale che intervengano nel corso della sua vigenza e non incidano sui suoi criteri informativi, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i quali si prescinde dal parere.
5. Il Programma triennale è attuato dai Piani annuali di cui all'articolo 8.

Art. 8 **Piani annuali.**

1. In attuazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 7 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, uno o più piani annuali distinti per settore.
2. I piani annuali individuano:
 - a) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale la cui attuazione è attribuita a soggetti pubblici e privati su presentazione di specifici progetti;
 - b) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione, anche in collaborazione o mediante accordi con enti locali, soggetti pubblici e privati;

- c) i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento;
 - d) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti, sullo stato di realizzazione degli interventi e sul loro impatto nel territorio;
 - e) le modalità di comunicazione degli interventi.
3. L'attuazione dei piani annuali avviene mediante uno o più provvedimenti attuativi.
4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione dei piani annuali, invia alla competente commissione consiliare una relazione sulla realizzazione degli interventi previsti nei piani annuali.

Art. 9

Modalità di intervento.

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, in attuazione alle finalità della presente legge, opera attraverso le seguenti modalità:
- a) bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici;
 - b) accordi o intese con lo Stato, gli enti locali o con altri soggetti pubblici e privati;
 - c) partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa costituire un contributo strutturale strategico all'attuazione della presente legge;
 - d) collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che concorrano allo sviluppo del sistema nel suo complesso;
 - e) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali;
 - f) altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie.

Art. 10

Consulta regionale della cultura.

1. È istituita la Consulta regionale della cultura, di seguito denominata Consulta, con funzioni consultive e propositive rispetto al Programma triennale di cui all'articolo 7; la Giunta regionale può avvalersi della Consulta anche per altri argomenti ritenuti di interesse in materia di cultura.
2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza consiliare.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento composizione e modalità di funzionamento della Consulta, prevedendo articolazioni interne alla stessa per settori di intervento: beni e servizi culturali e attività culturali e spettacolo.

Art. 11

Conferenze regionali di settore.

1. La Giunta regionale ha facoltà di organizzare conferenze regionali tematiche per ciascun ambito di intervento di cui all'articolo 4, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle materie a livello regionale, nazionale ed europeo.
2. Le conferenze di cui al comma 1 sono occasione di riflessione e analisi sulle politiche regionali di settore e possono offrire contributi utili all'azione della Consulta di cui all'articolo 10.

Art. 12**Sistema informativo regionale della cultura.**

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Sistema informativo integrato della cultura nel Veneto, di seguito denominato Sistema informativo, finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale in tutte le loro forme e contesti.
2. Il Sistema informativo si compone di banche dati informative interoperabili, di catalogazione e di descrizione, gestionali, economiche e di servizio.
3. Il Sistema informativo raccoglie, organizza, elabora, conserva e pubblica i dati di cui al comma 1 e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione regionale e per la verifica degli esiti della stessa.
4. Il Sistema informativo garantisce la qualità, il pubblico accesso, la trasparenza e il controllo dei dati e ne favorisce, nel rispetto della normativa vigente, l'apertura, l'accessibilità e il riutilizzo a vantaggio della collettività.
5. L'accesso pubblico per la fruizione integrata in rete del Sistema informativo ha luogo attraverso il Portale della cultura, strumento principale per diffondere la conoscenza, promuovere la cultura e le produzioni creative e incentivare forme di turismo culturale.
6. La Giunta regionale definisce le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema informativo ed invia entro il 31 dicembre di ogni anno alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione del sistema e sulla gestione dello stesso.

Art. 13**Imprese culturali creative.**

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative.
2. Sono considerate, ai fini della presente legge, imprese culturali e creative quelle imprese che producono e/o distribuiscono beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell'editoria.
3. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:
 - a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;
 - b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale;
 - c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea;
 - d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.

Art. 14**Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse.**

1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge.
2. Per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale, è confermato il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.

Art. 15**Promozione delle professionalità culturali.**

1. La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:
 - a) le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative e dell'industria;
 - b) le professionalità degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello di produzione contemporanea;
 - c) la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti in Regione.
3. La Giunta regionale sostiene la continuità delle professioni culturali legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione, come rilevante eredità culturale da sviluppare anche nelle possibili applicazioni contemporanee.

TITOLO II

Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali

CAPO I

Beni e servizi culturali

Art. 16

Funzioni e modalità di intervento.

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni:
 - a) sostegno finanziario a progetti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, architettonico, artistico e archeologico, nonché a interventi relativi al patrimonio immobiliare con destinazione culturale;
 - b) sostegno finanziario alle attività di musei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi archeologici;
 - c) iniziative volte a promuovere e migliorare l'accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate;
 - d) iniziative di studio, di ricerca, di educazione al patrimonio culturale, di aggiornamento professionale degli operatori culturali.

2. Con riguardo agli interventi relativi al patrimonio immobiliare con destinazione culturale, il sostegno finanziario di cui al comma 1, lettera a), è subordinato all'impegno del beneficiario a consentire la fruizione pubblica dell'immobile oggetto dell'intervento, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla Giunta regionale col provvedimento con cui determina i criteri per la concessione dei contributi.

3. La Giunta regionale promuove iniziative di formazione per gli utenti dei servizi culturali, anche in accordo con gli istituti culturali e i sistemi territoriali.

Art. 17

Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto.

1. La Giunta regionale sostiene le attività di conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili che esprimono la specificità culturale del patrimonio regionale storico, artistico, demotnoantropologico, architettonico, archeologico e paleontologico.

2. In particolare la Giunta regionale sostiene:

- a) le attività di conservazione e valorizzazione del complesso delle Ville venete, anche avvalendosi dell'Istituto regionale per le Ville venete di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete "IRVV";
- b) le attività di conservazione e valorizzazione delle città murate, del patrimonio fortificato e del patrimonio materiale e immateriale della grande guerra;

- c) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio di interesse archeologico e paleontologico del Veneto, sostenendo attività e campagne di ricerca e scavo e promuovendo iniziative di divulgazione e informazione scientifica;
- d) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, della storia editoriale e dei loro contesti nel Veneto;
- e) le attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio e dei luoghi riconducibili a personalità della cultura veneta.

Art. 18

Patrimonio culturale immateriale.

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio o presso comunità di cittadini veneti residenti all'estero.
2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 22 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)", le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
3. La Giunta regionale promuove la costituzione di registri del patrimonio immateriale.

Art. 19

Patrimonio UNESCO.

1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti d'eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) e i beni immateriali protetti dall'UNESCO, presenti nel suo territorio.
2. A tal fine, la Giunta regionale definisce:
 - a) interventi di sostegno alla conservazione e alla promozione;
 - b) interventi di sostegno delle attività incluse nei Piani di gestione dei siti UNESCO.

Art. 20

Catalogazione dei beni culturali.

1. La Giunta regionale favorisce e sostiene le attività di catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali.

Art. 21

Patrimonio librario e culturale.

1. La Giunta regionale:
 - a) può esercitare funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato, sulla base di specifici accordi o intese con il competente Ministero e previo parere della Conferenza Stato - Regioni, così come indicato all'articolo 5, comma 3 del Codice;
 - b) si attiva per il coordinamento con le sovrintendenze regionali avanzando proposte per migliorare la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio librario e culturale.
2. La Giunta regionale può attivare ulteriori forme di coordinamento con il Ministero in materia di tutela e di cooperazione con gli enti pubblici territoriali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 22**Sistema regionale degli istituti della cultura.**

1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli archivi e dalle biblioteche, così come definiti all'articolo 101 del Codice, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Sistema di cui al comma 1 è strumento di cooperazione tra gli istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività culturali e per la promozione del patrimonio culturale. Promuove l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività.
3. La Giunta regionale, attraverso il Sistema di cui al comma 1, favorisce la partecipazione di musei, archivi e biblioteche ai rispettivi sistemi e reti, nazionali e internazionali e sostiene lo sviluppo del Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale.
4. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina il loro sviluppo, anche favorendone l'organizzazione in sistemi su base territoriale e tipologica, e ne sostiene le attività.
5. La Giunta regionale, definisce il profilo organizzativo e le modalità di funzionamento e di gestione del Sistema di cui al presente articolo.

Art. 23**Riconoscimento regionale.**

1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, sentita la competente commissione consiliare, definisce i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata, anche quando siano compresenti le diverse tipologie.
2. I requisiti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
 - a) la continuità del servizio pubblico;
 - b) la progettualità gestionale e finanziaria;
 - c) l'accesso e fruizione al patrimonio culturale;
 - d) la presenza di personale qualificato;
 - e) la cura e gestione del patrimonio;
 - f) la gratuità dei principali servizi all'utenza per archivi e biblioteche;
 - g) l'adeguatezza delle strutture e degli strumenti.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce gli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali, di cui all'articolo 22 comma 4, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il riconoscimento regionale, di cui al comma 1, costituisce per i soggetti di cui al comma 1 requisito indispensabile ai fini della loro inclusione nel Sistema di cui all'articolo 22 e per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Art. 24**Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura.**

1. La Regione favorisce la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo dei servizi culturali erogati dal Sistema degli istituti di cui all'articolo 22.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione degli interventi volti a:
 - a) incentivare la cooperazione quale modalità di lavoro allo scopo di elevare la qualità dei servizi offerti ed effettuare economie gestionali, in conformità a una programmazione coerente e organica, nell'ambito degli indirizzi regionali in materia;

- b) assicurare l'equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e attivando circuiti di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità nell'accesso e fruizione del patrimonio culturale;
 - c) incentivare lo sviluppo di servizi culturali conformi agli standard e agli ambiti territoriali ottimali di esercizio;
 - d) sostenere prioritariamente l'integrazione tra i servizi erogati da istituti di differente natura, per favorire la gestione associata dei servizi;
 - e) favorire l'apertura al pubblico degli istituti;
 - f) sostenere le funzioni educative degli istituti, l'innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare riferimento alla promozione della lettura;
 - g) promuovere il riconoscimento degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice.
3. La Giunta regionale assicura il mantenimento e lo sviluppo delle reti documentarie e di servizi di cui è titolare.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche anche in base ai dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all'articolo 12 e in accordo con quelli nazionali.

Art. 25

Promozione del volontariato culturale.

1. La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l'azione.
2. La Giunta regionale incentiva gli accordi con i soggetti interessati per favorire la diffusione e la corretta regolamentazione e disciplina degli apporti volontari in materia di cultura.

Art. 26

Interventi regionali per l'arte contemporanea.

1. La Regione favorisce l'innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell'arte contemporanea quali elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della riqualificazione urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.
2. La Giunta regionale promuove e sostiene le manifestazioni artistiche, le diverse espressioni della creatività e del design, lo sviluppo di un moderno sistema di relazioni con le esperienze della produzione contemporanea a livello nazionale e internazionale.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sentita la competente commissione consiliare, definisce modalità e criteri per la collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati interessati a:
- a) sostenere le manifestazioni e le produzioni degli artisti, con particolare attenzione ai giovani;
 - b) promuovere la conoscenza della cultura artistica contemporanea nelle sue diverse espressioni, anche attraverso attività di sostegno allo sviluppo e scambio di buone pratiche tra operatori.

Art. 27

Beni paesaggistici ed ecomusei.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 131, comma 5, del Codice, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici. A tal fine la Giunta regionale:
- a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio come previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";

- b) favorisce interventi di recupero e ricostruzione di ambiti paesaggistici con particolare attenzione a quelli legati alla civiltà veneta;
- c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso il sostegno ad attività di studio, di ricerca e di diffusione dei relativi dati;
- d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e disciplina gli ecomusei e la loro istituzione sul territorio, come organizzazioni culturali connotate da identità geografiche, da peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale e immateriale espressi dalle comunità locali.

CAPO II

Patrimonio culturale di proprietà regionale

Art. 28

Beni culturali di proprietà regionale.

1. La Giunta regionale conserva i beni culturali di sua proprietà, ne promuove la catalogazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale cura le proprie collezioni e può incrementarle attraverso ulteriori acquisizioni.

Art. 29

Archivio regionale della produzione editoriale.

1. La Giunta regionale garantisce la raccolta, conservazione e fruizione dei documenti ricevuti per deposito legale e costituenti l'Archivio regionale della produzione editoriale, in applicazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico".
2. La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli Istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

Art. 30

Mediateca regionale.

1. La Mediateca regionale, già istituita e disciplinata ai sensi della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, opera al fine di conservare, promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico e culturale, nonché l'evoluzione del territorio del Veneto, anche attraverso la digitalizzazione della memoria.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di una rete regionale di mediateche per la gestione di attività che favoriscano l'accesso, l'incremento, la diffusione e la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio.
3. La Giunta regionale definisce l'organizzazione ed il funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.

CAPO III

Attività culturali e spettacolo

Art. 31

Funzioni e modalità di intervento.

1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale:
 - a) sostiene le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati;

- b) agevola la crescita e la differenziazione dell'offerta e dei consumi culturali;
- c) promuove e sostiene l'attività delle istituzioni culturali venete e le iniziative da loro attuate per la promozione della cultura, della ricerca e dello spettacolo;
- d) promuove la creazione di reti e di sistemi integrati per la cultura e per lo spettacolo;
- e) promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative a istruzione, formazione, turismo, ambiente e territorio, sviluppo economico e sociale;
- f) coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
- g) promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale;
- h) promuove la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali nel settore delle attività culturali e dello spettacolo;
- i) promuove iniziative che incoraggino forme giuridiche di aggregazione fra soggetti partecipati dalla Regione stessa, operanti per lo spettacolo, nell'ambito della produzione di eventi teatrali, lirici, musicali e della danza.

Art. 32

Attività culturali ed editoriali.

1. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di attività culturali:

- a) promuovendo lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle strutture culturali attive in Veneto;
- b) favorendo la collaborazione fra istituzioni pubbliche e private;
- c) valorizzando l'attività editoriale, attraverso iniziative proprie o in accordo con case editrici, enti ed istituzioni culturali finalizzate all'acquisizione o alla coedizione di pubblicazioni;
- d) sostenendo, anche attraverso la partecipazione a fiere, seminari e congressi, le iniziative finalizzate alla promozione della lettura, inclusi i premi letterari regionali, favorendone la strutturazione in una logica di rete;
- e) promuovendo, anche attraverso il sostegno finanziario, iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto.

Art. 33

Celebrazioni.

1. La Regione individua nel Programma triennale di cui all'articolo 7 e nei piani annuali di cui all'articolo 8 le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a:

- a) costituire e determinare la composizione di apposite commissioni tecnico scientifiche per la valutazione delle proposte celebrative;
- b) costituire appositi comitati regionali per le celebrazioni.

Art. 34

Sistema regionale dello spettacolo.

1. Il Sistema regionale dello spettacolo è costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione, distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico.

2. Il Sistema regionale dello spettacolo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso.

Art. 35

Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo:
 - a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo dal vivo nei modi e nelle forme definiti dagli atti di cui agli articoli 7 e 8;
 - b) sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato;
 - c) promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali;
 - d) diversifica l'offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;
 - e) promuove la formazione dello spettatore;
 - f) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;
 - g) promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico;
 - h) promuove e sostiene forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo;
 - i) promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere;
 - l) promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto;
 - m) promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete.

Art. 36

Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico.

1. La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
2. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica promuove e sostiene:
 - a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;
 - b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;
 - c) la formazione del pubblico;
 - d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.
3. La Giunta regionale sostiene l'esercizio cinematografico con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta, con particolare attenzione alle sale d'essai, ai centri storici e alle aree svantaggiate.

Art. 37**Produzione cinematografica e audiovisiva.**

1. La Giunta regionale:
 - a) favorisce lo sviluppo delle imprese che operano nel territorio, nei settori del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico veneto;
 - b) valorizza le risorse professionali settoriali, promuovendo attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento;
 - c) sostiene iniziative dirette ad attrarre in Veneto produzioni cinematografiche e audiovisive facendo conoscere le opportunità e i servizi offerti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale sostiene le attività della Veneto Film commission istituita e operante ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", quale soggetto di riferimento della Regione per le attività del settore.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere e a contribuire alla realizzazione di progetti nei settori del cinema e dell'audiovisivo, in collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

Art. 38**Osservatorio dello spettacolo dal vivo.**

1. È istituito con sede presso la Giunta regionale l'Osservatorio dello spettacolo dal vivo che, ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore, analizza l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.
2. L'Osservatorio:
 - a) stabilisce il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili con le altre realtà;
 - b) fornisce ed elabora dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia;
 - c) coordina ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo;
 - d) elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale;
 - e) realizza ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali per lo spettacolo, verificandone gli sviluppi occupazionali.
3. L'Osservatorio raccoglie tutti i dati necessari all'analisi del settore e pubblica annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività di spettacolo del territorio.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.
5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo all'istituzione dell'Osservatorio, invia alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio di cui ai commi 2 e 3.

TITOLO III**Disposizioni transitorie e finali****Art. 39****Norme attuative e transitorie.**

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, trasmette la proposta del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 al Consiglio regionale per la sua approvazione.

2. Nelle more della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali di riferimento.

3. Ai rapporti giuridici in essere, ai procedimenti amministrativi e di spesa assunti e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali come vigenti alla data in cui i procedimenti amministrativi hanno avuto inizio, i rapporti giuridici si sono costituiti e gli impegni di spesa sono stati assunti.

Art. 40
Norme di abrogazione.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63 "Contributi a enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali";
- b) legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto";
- c) legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 "Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta" e legge regionale 5 marzo 1987, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 "Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta" ";
- d) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2 "Istituzione del Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto";
- e) legge regionale 18 aprile 1995, n. 26 "Istituzione del sistema regionale veneto dei musei etnografici";
- f) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 "Partecipazione della Regione del Veneto al "Premio Guggenheim-impresa e cultura"";
- g) legge regionale 9 agosto 1999, n. 31 "Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE)";
- h) legge regionale 29 novembre 2001, n. 37 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari";
- i) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 39 "Centro di produzione Veneto";
- l) legge regionale 27 marzo 2009, n. 10 "Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell'anno galileiano nel Veneto";
- m) legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3 "Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia" e l'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 "Nuove disposizioni per l'adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi".

2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2, sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:

- a) legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale";
- b) legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali";
- c) legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche";
- d) legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico";

- e) legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 "Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico";
- f) legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 "Interventi regionali per la promozione della cultura europeista";
- g) legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 "Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto";
- h) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra";
- i) legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 "Interventi per il restauro delle superfici esterne affrescate, dipinte e decorate";
- l) legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 "Iniziative per la conoscenza della civiltà Paleoveneta";
- m) legge regionale 23 ottobre 2003, n. 24 "Interventi regionali a favore delle fondazioni la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona per la promozione della lirica nel territorio del Veneto";
- n) legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 "Interventi regionali per le celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale";
- o) legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca";
- p) legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile";
- q) legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto";
- r) legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 "Interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali";
- s) legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei";
- t) articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)";
- u) articoli 16 e 20 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)";
- v) articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";
- z) articolo 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008".

Art. 41

Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.

1. È istituito un apposito fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito agevolato a favore delle imprese culturali e dello spettacolo di cui alla presente legge, al fine di promuoverne il consolidamento e lo sviluppo.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo.
3. La prima operatività del fondo decorre dalla annualità di messa a regime delle iniziative attuative del primo programma triennale della cultura di cui all'articolo 7; alla definizione del suo ammontare si provvede per il relativo esercizio e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni, con la relativa legge regionale di bilancio.

Art. 42
Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 960.150,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte:

a) quanto ad euro 150,00 con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, la cui dotazione viene incrementata di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", afferenti alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale";

b) quanto ad euro 960.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, afferenti alle leggi regionali abrogate dall'articolo 40, comma 2, lettere a), b), c), q), t).

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse riferite al POR

FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 maggio 2019

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali e di programmazione

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Principi.

Art. 3 - Finalità.

Art. 4 - Ambiti dell'intervento regionale.

Art. 5 - Ambiti d'intervento degli enti locali.

Art. 6 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.

CAPO II - Programmazione.

Art. 7 - Programma triennale della cultura.

Art. 8 - Piani annuali.

Art. 9 - Modalità di intervento.

Art. 10 - Consulta regionale della cultura.

Art. 11 - Conferenze regionali di settore.

Art. 12 - Sistema informativo regionale della cultura.

Art. 13 - Imprese culturali creative.

Art. 14 - Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse.

Art. 15 - Promozione delle professionalità culturali.

TITOLO II - Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali

CAPO I - Beni e servizi culturali

Art. 16 - Funzioni e modalità di intervento.

Art. 17 - Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto.

Art. 18 - Patrimonio culturale immateriale.

Art. 19 - Patrimonio UNESCO.

Art. 20 - Catalogazione dei beni culturali.

Art. 21 - Patrimonio librario e culturale.

Art. 22 - Sistema regionale degli istituti della cultura.

Art. 23 - Riconoscimento regionale.

Art. 24 - Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura.

Art. 25 - Promozione del volontariato culturale.

Art. 26 - Interventi regionali per l'arte contemporanea.

Art. 27 - Beni paesaggistici ed ecomusei.

CAPO II - Patrimonio culturale di proprietà regionale

Art. 28 - Beni culturali di proprietà regionale.

Art. 29 - Archivio regionale della produzione editoriale.

Art. 30 - Mediateca regionale.

CAPO III - Attività culturali e spettacolo

Art. 31 - Funzioni e modalità di intervento.

Art. 32 - Attività culturali ed editoriali.

Art. 33 - Celebrazioni.

Art. 34 - Sistema regionale dello spettacolo.

Art. 35 - Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.

Art. 36 - Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico.

Art. 37 - Produzione cinematografica e audiovisiva.

Art. 38 - Osservatorio dello spettacolo dal vivo.

TITOLO III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 39 - Norme attuative e transitorie.

Art. 40 - Norme di abrogazione.

Art. 41 - Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.

Art. 42 - Norma finanziaria.

► Legge regionale n. 11 del 01 agosto 2018 (Vigente dal 30/11/2023)

Disposizioni coordinate in materia di cultura.

Titolo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.

PRINCIPI, FINALITÀ, OBIETTIVI, FUNZIONI

Art. 1.

(Principi)

1. La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo Statuto regionale , nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere:

- a)** l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale;
- b)** i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine;
- c)** l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività, in considerazione del valore trasversale e multidimensionale della cultura;
- d)** la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi compreso il patrimonio

linguistico e dialettale, le espressioni culturali di nuovi cittadini e delle comunità di piemontesi residenti in altre regioni o all'estero;^[1]

- e) la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;
- f) la promozione e il sostegno di artisti e artiste, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo anche nelle loro dimensioni innovative e di ricerca, favorendo l'attivazione di progetti di scambio e circuitazione di artisti, artiste e opere in Italia e all'estero;
- g) la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell'ambito di specifiche iniziative;
- h) il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, nonché la tutela del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi nazionali, la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse;
- i) il ruolo del volontariato, a supporto di operatrici e operatori professionali qualificati;
- l) il dispiegarsi del pluralismo, incentivando e sostenendo la diffusione delle pratiche artistiche e culturali nella loro dimensione produttiva e creativa, valorizzando le figure professionali e di eccellenza;
- m) la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sovranazionali;
- n) il ruolo della cultura per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società.

2. La Regione riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale ed opera al fine di:

- a) potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi a guida culturale e ottimizzarne le ricadute in altri comparti;
- b) concorrere al benessere individuale e collettivo;
- c) contribuire al dialogo interculturale promuovendo dinamiche di inclusione;
- d) concorrere allo sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione dei paesaggi culturali del Piemonte.

3. La Regione favorisce e sostiene l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali.

Art. 3.

(Obiettivi)

1. Nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e intervento, la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la costruzione di un'offerta diffusa, articolata e plurale sul territorio;
- b) il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico anche attraverso il raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione e con specifico riguardo alle persone caratterizzate da diverse abilità, anche favorendo a tal fine la graduale diffusione di supporti e ausili tecnologici nei luoghi della cultura e la specifica crescita professionale di operatrici e operatori culturali;

- c) l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili;
- d) la promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione;
- e) il sostegno alle iniziative di nuovi soggetti operatori, in particolare giovani, per l'avvio di progetti innovativi sotto il profilo dei contenuti e delle modalità di gestione;
- f) l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi culturali attraverso la crescita dei soggetti operatori, delle istituzioni e delle professionalità anche tramite l'adozione di standard di qualità e di sistemi di accreditamento.

Art. 4.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.
2. La Regione in particolare:
 - a) definisce gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6;
 - b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previa intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;
 - c) sostiene l'acquisizione di beni al patrimonio culturale;
 - d) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive;
 - e) promuove l'applicazione di standard di qualità e di forme di accreditamento volte a elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni e dei soggetti operatori nell'interesse dei diversi pubblici della cultura e dell'utenza;
 - f) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali.

Art. 5.

(Sistema delle autonomie territoriali)

1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali esercitano le funzioni e i compiti nelle materie di cui alla presente legge nel contesto normativo della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "), della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").

Capo II.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

Art. 6.

(Programma triennale della cultura)

- 1.** Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali.
- 2.** Il Programma triennale individua gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge e può essere aggiornato su base annuale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
- 3.** Il Programma triennale è definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari.
- 4.** Il Programma triennale contiene:
 - a)** una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Piemonte in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale;
 - b)** le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale;
 - c)** le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento nell'ambito del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46;
 - d)** i criteri generali di valutazione di attività e iniziative;
 - e)** la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso.
- 5.** Il Programma triennale è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Il Programma resta comunque in vigore sino all'approvazione del documento relativo al nuovo triennio.

Art. 7.

(Strumenti di intervento)

- 1.** Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:
 - a)** programmazione e realizzazione diretta;
 - b)** programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:
 - 1)** intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;
 - 2)** partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale;
 - 3)** convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura;
 - 4)** promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
 - 5)** promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante

rilievo culturale e sociale;

- c) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;
- d) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale.

3. Gli strumenti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono attivati con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità di interventi, attività e iniziative.

4. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni:

- a) individua le modalità per la gestione degli interventi di cui al titolo II;
- b) individua gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce appositi comitati tecnici, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative; la partecipazione ai comitati tecnici è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale;
- c) individua strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche culturali nel medio e lungo periodo, nonché per migliorarne gli strumenti attuativi;
- d) individua gli ambiti e le modalità di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalità riconosciute nei diversi ambiti di attività.

Art. 8.

(Partecipazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o più tavoli della cultura, intesi come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione ne definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità operative, nonché di partecipazione alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6. Nella composizione di ogni tavolo è garantita una rappresentanza della commissione consiliare competente. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura avviene senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

(Soggetti destinatari degli interventi)

1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono:

- a) enti locali singoli o associati;
- b) pubbliche amministrazioni;
- c) istituzioni culturali e formative;
- d) enti e istituzioni religiose;
- e) associazioni e fondazioni pubbliche e private;
- f) altri enti che operano senza fine di lucro;
- g) piccole imprese, cooperative e soggetti del settore culturale, creativo e dello spettacolo che operano in Piemonte.

2. Il Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, individua, per ciascun ambito di intervento, la tipologia dei soggetti destinatari.

Art. 10.

(Sistemi informativi della cultura)

1. La Regione:

- a) promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione per la conoscenza, la descrizione, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
- b) favorisce la raccolta, la gestione, la condivisione, lo scambio e la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard e regole comuni;
- c) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione.

Titolo II.^[2]

BENI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA, LIBRO E LETTURA, ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO, PATRIMONIO LINGUISTICO E DIALETTALE

Capo I.

BENI CULTURALI

Art. 11.

(Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico)

1. La Regione:

- a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti;
- b) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati.

2. La Regione valorizza inoltre:

- a) i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale;
- b) i siti minerari ed estrattivi dismessi;
- c) i siti industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, i beni immobili e mobili che costituiscono testimonianza storica dell'industria.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.

Art. 12.

*(Valorizzazione della Sacra di San Michele)***1. La Regione:**

- a) riconosce la Sacra di San Michele quale monumento simbolo del Piemonte per l'eccezionalità della sua storia secolare e della sua testimonianza spirituale, artistica e culturale che ne fanno, unitamente alla spettacolarità della sua collocazione, sintesi e vessillo del patrimonio culturale regionale;
- b) promuove la conoscenza e la valorizzazione della Sacra di San Michele con iniziative proprie e con il sostegno di iniziative qualificate assunte da parte di altri soggetti, anche privati;
- c) favorisce azioni volte al recupero ed al mantenimento delle strutture dell'edificio nonché alla realizzazione delle iniziative culturali che ne fanno centro di scambio ed integrazione delle culture regionali d'Europa, della spiritualità, della pace.

Art. 13.*(Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)*

- 1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale.
- 2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalità la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale, così come indicato all'articolo 2, comma 2, lettera c).
- 3. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO), con particolare riguardo a:
 - a) tradizioni ed espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica;
 - b) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;
 - c) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;
 - d) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive proto-industriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, così come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale.
- 4. La Regione promuove inoltre la catalogazione e la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO.

Art. 14.*(Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale)***1. La Regione:**

- a) sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale attraverso il sostegno anche economico alla realizzazione di specifici progetti, al fine di promuovere e valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese;

b) provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale piemontese secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , la Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio.

Art. 15.

(Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)

1. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del d.lgs. 42/2004 , di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale, anche tramite la costituzione in apposita Rete regionale.

Capo II.

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Art. 16.

(Musei)

1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, in coerenza con la definizione, adottata dall'International Council of Museums (ICOM) nella XXI Conferenza Generale del 2007 in Vienna.

2. Le attività fondamentali del museo sono:

- a)** la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;
- b)** l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo delle proprie opere, il loro studio, il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;
- c)** la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche nel rispetto della funzione educativa;
- d)** la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
- e)** il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore della società e dei gruppi di appartenenza.

Art. 17.

(Funzioni della Regione in materia di musei)

- 1.** Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale del Piemonte la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:
- a)** promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale in Piemonte tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione nei sistemi di comunicazione con il pubblico e l'adozione di linguaggi mirati a favorire l'accessibilità culturale dei diversi gruppi di utenti;
 - b)** promuovere azioni e collaborazioni al fine di favorire la fruizione, anche temporanea, dei beni culturali conservati nei depositi dei musei, garantendone la tutela, la conservazione e la sicurezza;
 - c)** promuovere e sostenere la crescita e l'aggiornamento professionale del personale dei musei, anche attraverso progetti di scambio e di studio e partnership con soggetti, enti e realtà di rilevanza nazionale ed internazionale;
 - d)** promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;
 - e)** promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei e il loro contributo alla conoscenza e alla catalogazione dei beni diffusi sul territorio;
 - f)** favorire azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, siano esse culturali o di valorizzazione del territorio, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali;
 - g)** promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, per la migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;
 - h)** garantire la gestione dei musei di proprietà regionale o comunque da essa detenuti;
 - i)** promuovere l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale;
 - l)** promuovere e sostenere interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare musei; nonché interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi;
 - m)** promuovere e salvaguardare il patrimonio culturale custodito nei musei;
 - n)** favorire il progressivo incremento dei beni culturali posseduti dai musei;
 - o)** promuovere attività di studio e di ricerca, favorendone l'attivazione di progetti di scambio con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.
- 2.** La Regione collabora, per quanto di competenza, alla creazione del Sistema museale nazionale, tenendo conto del sistema di standard di qualità nei musei piemontesi elaborati a livello regionale in conformità alla normativa statale, in particolare al decreto ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei) e al decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

Art. 18.*(Sistemi museali)*

- 1.** La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione, per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regionale e livello territoriale.

2. I sistemi museali possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia o che comunque operano per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca, condividendo una comune tematica.

3. I sistemi museali sono costituiti con apposita convenzione, che ne definisce obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento, tra soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 19.

(Programmi UNESCO)

1. La Regione, in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), si adopera per integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla creatività ed alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali a beneficio delle generazioni presenti e future.

2. La Regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle reti delle Riserve di Biosfera MaB e Global Geopark, nonché negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO.

3. La Regione, anche mediante l'espressione di indirizzi e linee strategiche e con il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, promuove lo sviluppo di attività multidisciplinari e favorisce il coordinamento e l'integrazione di progettualità e l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie. A tal fine adotta la programmazione delle azioni nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6.

4. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi e per il coordinamento dei soggetti di cui al comma 2, l'amministrazione regionale opera attraverso il Tavolo di lavoro Distretto piemontese UNESCO, al fine di promuovere la visione integrata delle realtà UNESCO in Piemonte, fornire contributi ed elaborare proposte per lo sviluppo delle azioni regionali nella materia di cui al presente articolo.

5. Per le candidature a nuovi riconoscimenti sul proprio territorio, la Regione svolge una funzione di indirizzo e sostegno verso i soggetti candidanti anche attraverso il Tavolo di lavoro di cui al comma 4.

Art. 20.

(Itinerari culturali)

1. La Regione promuove itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati.

Art. 21.

(Biblioteche)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate.

2. Le biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto

IFLA-UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994, è offrire risorse e servizi con una varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione, sviluppo personale e svago. Esse operano, entro i limiti di competenza della Regione, per:

- a)** garantire alla totalità della cittadinanza l'accesso diffuso alle informazioni ed alla conoscenza;
- b)** garantire l'accesso gratuito ai servizi di base di consultazione, prestito e navigazione internet;
- c)** contribuire allo sviluppo culturale, all'educazione e alla formazione democratica, intellettuale e civile della cittadinanza;
- d)** stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e)** promuovere la lettura in collaborazione coi diversi soggetti della filiera del libro;
- f)** provvedere all'acquisizione, alla catalogazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito;
- g)** favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario;
- h)** garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale;
- i)** adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;
- l)** organizzare spazi e attività adeguate a creare occasioni di incontro culturale e incentivare la coesione e l'inclusione sociale;
- m)** garantire l'accessibilità alle persone con particolari necessità fisiche o cognitive, dotandosi degli strumenti e delle tecnologie adeguate;
- n)** affidare la gestione dei servizi e delle attività della biblioteca, anche in forma associata e coordinata, a personale bibliotecario qualificato.

3. La Regione in particolare:

- a)** cura l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione bibliotecaria regionale al fine di garantire alla cittadinanza la più ampia e diffusa offerta e accesso alle risorse bibliografiche, documentali ed informative, comprese quelle prodotte o diffuse in ambito digitale;
- b)** promuove e sostiene lo sviluppo, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione del materiale librario e documentale, cartaceo e digitale, delle singole biblioteche, incentivando forme di organizzazione e gestione dei servizi che ne favoriscono la fruizione da parte della cittadinanza;
- c)** promuove e sostiene l'acquisizione e il progressivo incremento del materiale librario e documentale delle singole biblioteche;
- d)** promuove e sostiene le attività di digitalizzazione del patrimonio documentale in possesso delle biblioteche, favorendone la valorizzazione e l'accesso;
- e)** promuove e sostiene le attività delle biblioteche, in merito all'inventariazione e alla catalogazione del patrimonio bibliografico e documentale ed il loro inserimento nelle reti e nei sistemi informativi regionali, nazionali e internazionali;
- f)** promuove la formazione e l'aggiornamento permanente del personale delle biblioteche;
- g)** promuove e sostiene interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare biblioteche, archivi e centri di documentazione, nonché interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi;

- h)** promuove la salvaguardia del patrimonio culturale custodito nelle biblioteche, sia esso di natura bibliografica, archivistica, fotografica o iconografica, su supporto analogico e digitale;
- i)** programma, coordina e controlla la promozione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e della rete documentale regionale mirata alla conservazione, alla valorizzazione, all'incremento e alla fruizione del patrimonio bibliografico, archivistico, documentale degli enti e degli istituti, al fine di realizzare un servizio integrato che consenta, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza;
- l)** cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico regionale al fine di favorire la diffusione dell'informazione catalografica e bibliografica;
- m)** definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i requisiti e gli obiettivi qualitativi per il funzionamento e l'accreditamento delle biblioteche di ente locale;
- n)** promuove la realizzazione di indagini di soddisfazione dell'utenza e di rilevamento dei nuovi bisogni.

Art. 22.

(Reti e sistemi bibliotecari)

- 1.** La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche.
- 2.** Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative.
- 3.** In particolare le reti e i sistemi bibliotecari:
 - a)** presiedono all'organizzazione e alla gestione dei servizi condivisi delle biblioteche aderenti;
 - b)** provvedono al coordinamento degli interventi relativi alla conservazione, alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale;
 - c)** curano la formazione, la gestione e lo sviluppo dei cataloghi collettivi e dei relativi sistemi informativi, coordinandoli con progetti nazionali ed internazionali;
 - d)** provvedono all'organizzazione ed alla gestione della circolazione dei libri e dei documenti cartacei e digitali;
 - e)** curano la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni delle biblioteche aderenti;
 - f)** assicurano all'utenza del sistema bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione e forniscono alle biblioteche aderenti la necessaria consulenza biblioteconomica;
 - g)** curano e realizzano adeguati sistemi di rilevazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo per favorire la conoscenza, la valutazione e la programmazione delle attività di rete.
- 4.** Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , la Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto:
 - a)** la definizione degli standard di servizio delle biblioteche e delle professionalità dei relativi addetti, secondo la loro natura, dimensione, localizzazione e organizzazione, nonché la loro applicabilità anche in caso di esternalizzazione dei servizi;
 - b)** i modelli organizzativi e gestionali dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e le relative modalità del sostegno economico regionale;
 - c)** le modalità di relazione tra i sistemi bibliotecari, i sistemi archivistici di cui all'articolo 23 e i centri di documentazione di cui all'articolo 24.

Art. 23.

(Archivi e sistemi archivistici)

1. La Regione:

- a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone;
- b) promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie;
- c) favorisce e sostiene la creazione e lo sviluppo di reti, sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio;
- d) promuove forme di coordinamento fra archivi, istituti documentali, istituti di ricerca, scuole e altri luoghi della cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale, mettendo anche a disposizione sistemi e strumenti digitali per la più ampia integrazione e diffusione della conoscenza del patrimonio piemontese;
- e) rende disponibili luoghi e sistemi per la conservazione della conoscenza registrata nei vari e diversi supporti.

Art. 24.

(Centri di documentazione)

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private piemontesi.
2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione di testimonianze e materiali di ogni natura, relativi a tematiche, eventi, personalità, siti e ambiti territoriali, progetti ed interventi di interesse e competenza regionale, al fine di preservarne la memoria, rilevarne il valore, la ricaduta e l'impatto sulla società.
3. Al fine di rendere effettivamente fruibili e condivisibili i materiali dei centri di documentazione, mettendoli a disposizione della cittadinanza, di studenti, ricercatrici e ricercatori, anche con modalità e tecnologie digitali innovative, e favorirne la conoscenza per ragioni di ricerca o divulgazione, la Regione ne promuove l'adesione o la collaborazione con la rete documentale regionale, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche di coordinamento e i necessari supporti, reti integrate e strumenti tecnologici.
4. La Regione promuove altresì la costituzione e il mantenimento di appositi centri di documentazione che valorizzano le testimonianze e il materiale d'archivio relativi al secondo conflitto mondiale ed alla Resistenza in Piemonte, sviluppando forme di coordinamento con gli istituti storici della Resistenza del Piemonte regolati dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino).

Art. 25.

(Rete documentale integrata regionale e locale)

1. La Regione favorisce la realizzazione della rete documentale regionale a cui afferiscono biblioteche, archivi, centri di documentazione e altri istituti documentali di titolarità pubblica o privata e comunque aperti al pubblico, al fine di realizzare un servizio integrato in modo da consentire, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza.

Art. 26.

(Istituti culturali)

1. La Regione, in attuazione dell' articolo 7 dello Statuto regionale , sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella degli istituti culturali di rilievo regionale.^[3]

1 bis. Ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti i seguenti requisiti:^[4]

- a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni è posseduto da almeno uno dei soggetti;
- b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;
- c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;
- d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

2. (...)^[5]

3. (...)^[6]

4. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella.

5. La tabella ha validità triennale.

6. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

Capo III.

PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

Art. 27.

(Promozione del libro e della lettura)

1. La Regione riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza.

2. La Regione provvede a realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare:

- a) promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione, con particolare riguardo alla prima infanzia, alle persone adolescenti e giovani;
- b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;
- c) promuove e sostiene iniziative, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti particolari quali gli istituti di pena, gli ospedali, gli istituti per persone anziane, i centri di accoglienza ed altri luoghi analoghi;
- d) favorisce iniziative in contesti sociali e territoriali particolarmente disagiati;
- e) incoraggia la diffusione del libro e della lettura anche nelle nuove forme di produzione e commercializzazione legate ai supporti e alle tecnologie digitali;
- f) promuove l'espressione della bibliodiversità, attraverso la diversificazione della produzione editoriale messa a disposizione dei lettori e delle lettrici dalle librerie e dalle imprese editoriali indipendenti piemontesi;

- g)** promuove lo sviluppo delle librerie e ne favorisce la diffusione sul territorio piemontese, valorizzandone la qualità e l'eccellenza;
- h)** favorisce la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti della filiera del libro con particolare riferimento alle imprese editoriali e di distribuzione, alle librerie, alle biblioteche, alle scuole e ai soggetti organizzatori di eventi promozionali;
- i)** riconosce le biblioteche pubbliche come luoghi deputati alla diffusione della conoscenza e alla promozione del libro e della lettura.

3. Nell'ambito delle funzioni sopra elencate, la Regione:

- a)** favorisce il sostegno, lo sviluppo e la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura realizzati dagli enti locali, dalle scuole, dagli istituti e dalle associazioni culturali e dai soggetti coinvolti nella filiera del libro;
- b)** progetta e realizza iniziative e progetti propri di promozione del libro e della lettura, anche in collaborazione con enti locali, associazioni, fondazioni, imprese editoriali, librerie o altri soggetti che operano in ambito culturale;
- c)** favorisce la creazione di tavoli di progetto interistituzionali, aperti anche alle realtà associative e imprenditoriali private;
- d)** promuove, di concerto con altre realtà locali, l'attivazione di strumenti e progetti intersettoriali finalizzati alla promozione della lettura anche nell'ambito sanitario, dell'istruzione e della coesione sociale;
- e)** sostiene, organizza o partecipa direttamente a fiere, saloni, mostre mercato del libro in Italia e all'estero, festival letterari di interesse regionali e nazionale come il Salone Internazionale del libro di Torino;
- f)** provvede a realizzare campagne di comunicazione, anche con il coinvolgimento delle testate giornalistiche, delle radio e delle televisioni locali;
- g)** concorre allo sviluppo di iniziative ed eventi volti alla diffusione della produzione libraria regionale e della promozione della lettura attraverso la rete dei servizi delle biblioteche di pubblica lettura e nelle scuole, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra imprese editoriali, autori, autrici e operatori culturali;
- h)** cura e sostiene, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di ricerche e indagini aventi ad oggetto le pratiche della lettura e della produzione editoriale.

Art. 28.

(Imprese editoriali e librerie)

1. La Regione:

- a)** sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale, linguistico e dialettale del Piemonte, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; a tal fine sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali piemontesi;^[7]
- b)** sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per:

- a)** impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un

comune del Piemonte, che abbia come oggetto continuativo della propria attività la progettazione e l'edizione di libri destinati alla vendita al pubblico;^[8]

b) libreria indipendente: impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

Art. 29.

(Strumenti di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi, la Regione:

- a)** incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali piemontesi, al fine di promuoverne la visibilità e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni no profit, fondazioni, società cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie;
- b)** sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra imprese editoriali, autori e autrici, librerie e operatori culturali;
- c)** favorisce la distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte, la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dalle imprese editoriali piemontesi e la partecipazione delle stesse a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- d)** sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività, svolte direttamente dalle imprese editoriali piemontesi per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali;
- e)** promuove accordi, convenzioni ed altre intese tra soggetti pubblici e privati per il sostegno di iniziative qualificate ad individuare nuove sedi o canali alternativi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Piemonte.

2. La Regione può altresì erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati.

3. La Regione promuove altresì il riconoscimento della qualifica di Libreria di qualità o d'eccellenza.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi e delle librerie, la Regione:

- a)** sostiene progetti volti a promuovere e valorizzare il sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi, incrementandone la competitività e la produzione, anche attraverso agevolazioni fiscali;
- b)** favorisce attività formative al fine di favorire l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;
- c)** sostiene l'erogazione di contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;
- d)** sostiene l'avvio dell'attività di librerie e delle imprese editoriali indipendenti.

5. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 /UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce altresì con proprio provvedimento un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto da imprese editoriali, librerie, associazioni, fondazioni e operatori culturali della filiera del libro e della lettura.

7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano parte le associazioni di rappresentanza per l'editoria e per le librerie.^[9]

Capo IV.

ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO

Art. 30.

(Ambiti di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) cinema, audiovisivo e multimedialità;
- c) arti plastiche e visive;
- d) attività di promozione culturale;
- e) attività di promozione educativa;
- f) (...)^[10]

2. La Regione persegue l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.

3. La finalità di cui al comma 2 viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea.

4. Nell'elaborazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, la Regione ispira le proprie linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente capo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanea, a una visione complessiva e di sistema, all'interdisciplinarietà e al superamento delle barriere fra generi, alla prospettiva di costante crescita professionale e artistica dei soggetti operatori del settore.

Art. 31.

(Spettacolo dal vivo)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

- a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;
- b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;
- c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;

- d)** la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale;
- e)** progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;
- f)** progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;
- g)** progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;
- h)** la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.
- h bis)** progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, anche attraverso l'utilizzo della musica e del suo linguaggio.^[11]

3. In ambito musicale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmiche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione.

4 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.^[12]

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

Art. 32.

(Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante)

1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:

- a)** arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di

contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;

b) attività circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale;

c) attività di spettacolo viaggiante, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento.

2. Le attività di espressione artistica in strada, di cui al comma 1, lettera a) vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;

b) della normale circolazione stradale e pedonale;

c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;

d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

3. Le attività di cui al comma 1, lettera a), si svolgono:

a) senza alcuna forma di pubblicità;

b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;

c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;

d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.

4. I comuni tengono conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1 e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza. **5.** Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

Art. 33.

(Cinema, audiovisivo e multimedialità)

1. La Regione valorizza e sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, quali occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche della produzione contemporanea italiana e internazionale, nonché di valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;

b) la diffusione di spettacoli cinematografici sul territorio regionale, con l'obiettivo di realizzare una costante e qualificata azione di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione per le aree particolarmente svantaggiate nell'ambito del sistema distributivo;

c) la promozione della conoscenza, in particolare presso le giovani generazioni, delle più recenti tendenze in ambito cinematografico, audiovisivo e multimediale connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie;

d) lo studio e la valorizzazione del patrimonio cinematografico.

2. La Regione riconosce il rilievo culturale ed economico della produzione cinematografica, televisiva, audiovisiva e multimediale, e ne favorisce lo sviluppo sul territorio piemontese, con particolare attenzione per la realizzazione di prodotti ad alto contenuto culturale, creativo e innovativo e al costante sviluppo di nuove tecnologie e modalità di fruizione.

3. La Regione interviene a sostegno del settore di cui al comma 2 secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e relativi decreti attuativi, tramite la Fondazione Film Commission Torino Piemonte.

4. La Regione riconosce il ruolo della sala cinematografica quale presidio culturale del territorio, fattore di aggregazione sociale, elemento di valorizzazione dei centri urbani, prevedendo forme di sostegno al piccolo e medio esercizio indipendente sulla base di criteri stabiliti dal Programma triennale per la cultura, di cui all'articolo 6, che tengono conto in particolare della collocazione delle sale in territori lontani dai flussi consolidati della distribuzione o in centri storici, della programmazione di cinema di qualità, della capacità dell'esercente di attivare iniziative di fidelizzazione del pubblico.

Art. 34.

(Sedi di attività culturale e di spettacolo)

1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, mediante:

a) l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di cui al presente capo;

b) l'attivazione, con il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A, di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo.

2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera a), le amministrazioni pubbliche, come definite all' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.

Art. 35.

(Arti plastiche e visive)

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito delle arti plastiche e visive:

a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel divenire dei movimenti e delle scuole, nell'articolazione dei linguaggi e delle forme espressive;

b) promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della creazione contemporanea in tutte le espressioni e articolazioni delle arti plastiche e visive, della fotografia e del design;

c) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati;

d) incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze degli artisti e delle artiste.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

- a)** il sostegno alle attività espositive;
- b)** il sostegno alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio fotografico e della produzione fotografica contemporanea in Piemonte, quale specifico linguaggio della creazione artistica;
- c)** il sostegno al sistema dell'arte contemporanea in Piemonte, anche mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico;
- d)** il sostegno a progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi, della residenzialità degli artisti e delle artiste;
- e)** la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo delle arti plastiche e visive quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;
- f)** la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

Art. 36.

(Attività di promozione culturale)

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione culturale:

- a)** diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella società civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni;
- b)** divulgare e riscoprire gli aspetti della storia, della cultura e della tradizione regionale, in particolare di quelli che hanno costituito momenti storicamente importanti per la comunità piemontese, oppure per quella nazionale e internazionale;
- c)** promuovere la cultura della memoria, della cittadinanza attiva, della convivenza civile e i valori della Costituzione.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

- a)** la promozione delle attività convegnistiche e seminariali e di divulgazione scientifica e culturale, degli studi e delle ricerche, anche in raccordo e cooperazione col sistema universitario e il sistema scolastico regionale;
- b)** il sostegno delle rievocazioni storiche, intese come riproposizione ai contemporanei di un evento realmente accaduto nel passato, delle manifestazioni tradizionali legate a consuetudini locali consolidate, che preservano il patrimonio storico locale e valorizzano anche in chiave aggregativa e turistica alcune località suggestive ed evocative dal punto di vista storico;
- c)** il sostegno ai carnevali storici di riconosciuto valore storico e culturale, volti a preservare e promuovere il valore della comunità, la memoria e il patrimonio storico locale e a valorizzare il territorio e le tradizioni anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale, rivolgendosi al pubblico di ogni età e stato sociale.

3) La Regione valorizza e sostiene i progetti relativi alle rievocazioni e ai carnevali storici di cui al comma 2, lettere b) e c), anche favorendo lo sviluppo di attività di studio e ricerca, di carattere formativo, di confronto e diffusione delle iniziative.

Art. 37.

(Attività di promozione educativa)

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione educativa:

- a) valorizzare le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali;
- b) incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale;
- c) promuovere pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

- a) orientamento musicale, attraverso attività corsuali triennali di tipo bandistico, corale, strumentale, organizzate dai comuni a integrazione dell'offerta formativa curricolare della scuola dell'obbligo, nonché attraverso attività educative in età pre-scolare;
- b) formazione musicale pre-accademica, consistente in attività corsuali continuative e pluriennali, propedeutiche all'accesso ai corsi del diploma accademico di I livello degli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica, organizzate da istituti musicali e scuole di musica appositamente costituiti da comuni o da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzate;
- c) perfezionamento musicale post-accademico, consistente in master class, corsi brevi, corsi annuali e pluriennali, rivolti alle persone in possesso del diploma accademico di I e di II livello rilasciato dagli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica e organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;
- d) perfezionamento nelle discipline dello spettacolo, consistente in attività corsuali a carattere avanzato e continuativo organizzate da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;
- e) educazione delle persone adulte, consistente in cicli di incontri culturali e in laboratori espressivi, manuali e motori, organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro configurati quali università popolari o della terza età o con altre denominazioni, ma statutariamente finalizzate all'educazione delle persone adulte, nonché da appositi servizi dei comuni.

Capo IV bis.^[13]

PATRIMONIO LINGUISTICO E DIALETTALE DEL PIEMONTE

Art. 38.^[14]

(Definizione e valorizzazione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è un patrimonio culturale immateriale che costituisce elemento qualificante dell'identità piemontese.

2. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è costituito dall'insieme delle lingue e dei dialetti storicamente parlati nella Regione, ossia:

- a) le lingue parlate dalle minoranze linguistiche storiche occitana, franco-provenzale, francese e germanica (Walser), di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- b) il piemontese: insieme di dialetti gallo-italici specifici della maggior parte del territorio regionale, diffuso, in una situazione di dilalia, anche presso le minoranze linguistiche di cui alla lettera a);
- c) il lombardo: insieme di dialetti gallo-italici specifici delle aree orientali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte di cui all'articolo 38 ter;

d) il ligure: insieme di dialetti italo-romanzi specifici delle aree meridionali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38 ter.

3. La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte incentivandone la conoscenza e l'uso. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto, nonché di quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, firmata dall'Italia il 27 giugno 2000 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995).

Art. 38 bis.^[15]

(Ambiti di intervento)

1. Ai fini della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative e amministrative, realizza:

- a)** interventi diretti: azioni assunte di diretta iniziativa della Regione;
- b)** interventi indiretti: azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

2. Gli interventi diretti e indiretti della Regione sono individuati nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6 e sono indirizzati alla conoscenza, alla promozione, alla valorizzazione, all'uso e alla fruizione anche nell'ambito di più complessivi progetti di sviluppo sociale, economico e turistico delle aree interessate, con particolare riguardo:

- a)** ai beni culturali di cui al Capo I del presente Titolo;
- b)** agli istituti e luoghi della cultura di cui al Capo II del presente Titolo;
- c)** alla promozione del libro e della lettura di cui al Capo III del presente Titolo;
- d)** alle attività culturali e di spettacolo di cui al Capo IV del presente Titolo.

3. La Regione interviene, inoltre, indirettamente a sostegno di iniziative finalizzate al recupero e all'utilizzo dei toponimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo, in particolare mediante il sostegno allo svolgimento di ricerche su toponomastica e odonomastica locali, anche diacroniche, finalizzate alla divulgazione al pubblico innanzitutto mediante installazione di apposita cartellonistica o segnaletica turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di circolazione e sicurezza stradale, che utilizza toponimi e odonimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo.

4. La Regione sostiene, mediante gli interventi diretti e indiretti di cui al comma 1, lettere a) e b), iniziative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale, sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte in particolare attraverso:

- a)** corsi per la popolazione tenuti da insegnanti che posseggono un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale, sia scritta;
- b)** pubblicazione di apposito materiale didattico che, ai fini di una maggiore fruibilità, tiene conto delle diverse varietà linguistiche e dialettali;
- c)** servizi di aiuto alla trascrizione nelle grafie standard di cui all'articolo 38 quater.

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 482/1999, la Regione promuove la stipula con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di una convenzione che consente e regola,

nel rispetto dell'autonomia scolastica, lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività didattiche extracurricolari e facoltative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, tenute da personale docente che possiede un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale sia scritta, verificata sulla base di criteri definiti nella convenzione stessa. Tali attività sono svolte nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

6. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 6 della legge 482/1999 , la Regione promuove, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, la ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte e la pubblicazione dei relativi dati e documenti, anche in formato digitale, nonché le attività culturali e formative a sostegno delle finalità di cui all'articolo 38, comma 3, anche attraverso l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea.

7. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 14 della legge 482/1999 , la Regione sostiene, mediante interventi indiretti di cui al comma 1, lettera b), iniziative coerenti con le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, assunte dalla stampa di informazione periodica locale, come individuata dagli articoli 9 e 9 bis della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale), nonché dalle emittenti radiotelevisive e testate on line locali, come individuate dall' articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica).

8. La Regione sostiene forme di collaborazione e scambi culturali con:

- a) le comunità piemontesi emigrate in altre regioni italiane o all'estero, al fine di mantenere vive in esse la conoscenza e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38; comma 2;
- b) altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2.

Art. 38 ter.^[16]

(Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa, in conformità all'articolo 8, alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, per quanto attiene alle materie di cui al presente Capo.

2. La Consulta di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura ed è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o altra persona delegata, con funzioni di Presidente;
- b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio stesso, di cui uno espressione delle minoranze;
- c) sei persone esperte in materia di patrimonio linguistico e dialettale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa, previo parere della commissione consiliare competente, di cui una indicata dalle associazione degli enti locali piemontesi e precisamente: l'Associazione nazionale comuni italiani (AnCI), l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci), l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem), le Autonomie locali italiane -Lega delle autonomie locali (Ali) e l'Unione province italiane (Upi).

3. Possono far parte della Consulta di cui al comma 1, su designazione dell'ente di appartenenza, un rappresentante dell'Università degli studi di Torino, uno del Politecnico di Torino e uno dell'Università del Piemonte orientale.
4. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale e, all'atto dello scioglimento dello stesso, decade inderogabilmente.
5. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
6. I componenti della Consulta partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 38 quater.^[17]

(Impiego delle grafie standard)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 38, comma 3, ovvero per favorire la fruibilità e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte nella comunicazione contemporanea, la Regione, nel realizzare gli interventi di cui all'articolo 38 bis, favorisce iniziative che, nell'utilizzo del patrimonio nella forma scritta, impiegano esclusivamente grafie standard.
2. Per grafie standard si intendono sistemi di trascrizione armonizzati di uso consolidato e coerenti con la tradizione letteraria di ciascuna minoranza linguistica di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a), nonché di ciascun insieme di dialetti di cui all'articolo 38, comma 2, lettere b) c) e d), impiegabili con successo anche per le varietà diatopiche.
3. Ai soli fini della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 38 ter, definisce l'elenco delle grafie standard.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Capo I.

DISPOSIZIONI DI RINVIO, MODIFICATIVE, VALUTATIVE E TRANSITORIE

Art. 39.

(Disposizioni di rinvio)

1. I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento:
 - a) ecomusei, di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte);
 - b) società di mutuo soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso);
 - c) istituti storici della Resistenza in Piemonte e archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino);
 - d) luoghi della lotta di liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di Liberazione in Piemonte).
2. I contributi ottenuti sulla base delle normative di riferimento degli ambiti di cui al precedente comma non sono cumulabili con i contributi derivanti dalla ripartizione del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46.

Art. 40.

(Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18)

1. Il titolo della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente: "

Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale

".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18/2008 , dopo le parole "

della piccola imprenditoria editoriale

" sono aggiunte le seguenti: "

dell'informazione periodica locale

".

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18/2008 , le parole "

e linguistico

" sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 18/2008 , dopo le parole "

forme associative degli editori piemontesi

" sono aggiunte le seguenti: "

dell'informazione periodica locale

".

5. La rubrica dell' articolo 8 della l.r. n. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "

Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale

".

6. La rubrica del Capo IV della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "

Disposizioni in materia di informazione periodica locale

".

7. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2008 , le parole "

del settore dell'editoria libraria e

" sono soppresse.

8. La rubrica dell' articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "

Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale

".

9. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente: "

1. La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale per l'attuazione degli interventi di legge

".

10. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente: "

2. La Commissione collabora alla definizione delle attività di cui all'articolo 7, nonché per altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica locale

".

11. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è abrogata.

12. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "

d) fino a tre rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati

".

13. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/2008 le parole "

nel rispetto del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998

" sono sostituite dalle seguenti: "

nel rispetto del Regolamento (UE) 23 aprile 2013, n. 407

".

14. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 18/2008 , le parole "

di cui ai commi 2 e 3

" sono sostituite dalle seguenti: "

di cui al comma 3

".

Art. 41.

(Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15)

1. Il titolo della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) è sostituito dal seguente: "

Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione

".

Art. 42.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, del Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, che evidenzia, per ciascuno degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate, il tipo di strumento, scelto tra quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, le risorse stanziare e i soggetti coinvolti;

- b)** le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione;
 - c)** una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte.
- 3.** Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46.
- 4.** Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
- 5.** Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
- 6.** I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 43.

(Disposizioni transitorie)

- 1.** In fase di prima attuazione il Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2.** Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le disposizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), f), g), h), m), restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.
- 3.** Gli organismi consultivi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.
- 4.** I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

Art. 44.

(Notifica all'Unione europea)

- 1.** Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Capo II.

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 45.

(Abrogazioni)

- 1.** Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
- a)** legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);
 - b)** legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 (Norme per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale);

- c) legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10 (Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino);
- d) legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);
- e) legge regionale 11 novembre 1981, n. 47 (Modifica all' articolo 25 della legge regionale 19-12-1978, n. 78 , per lo sviluppo delle strutture culturali locali);
- f) legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo);
- g) legge regionale 18 aprile 1985, n. 36 (Istituzione del seminario di Bardonecchia per la formazione federalista europea);
- h) legge regionale 11 giugno 1986, n. 23 (Modifica dell' art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 , in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attività culturali);
- i) legge regionale 12 novembre 1986, n. 45 (Modifiche alla L.R. 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali");
- l) articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
- m) legge regionale 23 agosto 1989, n. 51 (Modifica alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 45);
- n) legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte);
- o) legge regionale 18 giugno 1992, n. 30 (Per la Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce);
- p) legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte);
- q) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 68 (Valorizzazione della Sacra di San Michele "monumento simbolo" del Piemonte);
- r) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 : "Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazione, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte");
- s) legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);
- t) legge regionale 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale);
- u) legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate);
- v) legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26 (Interventi regionali per le celebrazioni);
- z) legge regionale 24 marzo 2000, n. 32 (Intervento della Regione a favore della Scuola di alto perfezionamento musicale Città di Saluzzo);
- aa) legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi a sostegno delle attività musicali);
- bb) legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada);
- cc) legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 "Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazione, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte");

- dd)** legge regionale 4 aprile 2007, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 "Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada");
- ee)** articoli 2, 3, 4, 5, 6 e comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale);
- ff)** legge regionale 3 dicembre 2008, n. 33 (Valorizzazione dei quadranti solari);
- gg)** articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
- hh)** legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte);
- ii)** legge regionale 7 aprile 2009, n. 12 (Tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale);
- ll)** articolo 15 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
- mm)** legge regionale 29 aprile 2013, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 "Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte");
- nn)** articolo 21 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
- oo)** articolo 17 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014);
- pp)** articoli 57, 59, 60, 62, 63 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);
- qq)** articoli 44, 45 e 46 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
- rr)** legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 (Nuove disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 "Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale");
- ss)** articoli 4 e 5 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ");
- tt)** legge regionale 25 ottobre 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte").

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì abrogati:

- a)** regolamento 11 novembre 1982, n. 5 (Regolamento della Consulta Regionale per i beni e le attività culturali. L.R. 28-8-1978, n. 58 , art. 2);
- b)** regolamento 6 agosto 1998, n. 1 (Regolamento regionale per l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio);
- c)** regolamento 17 luglio 2000, n. 6/R (Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali);
- d)** regolamento 05 marzo 2001, n. 3/R (Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R "Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari");
- e)** regolamento 17 febbraio 2003, n. 4/R (Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49);
- f)** regolamento 20 giugno 2005, n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68);
- g)** regolamento 26 marzo 2007, n. 4/R (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ");

- h)** regolamento 14 aprile 2008, n. 4/R (Sostituzione del comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ");
- i)** regolamento 10 novembre 2008, n. 14/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali");
- l)** regolamento 15 febbraio 2010, n. 5/R (Modifiche all' articolo 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 ");
- m)** regolamento 7 ottobre 2010, n. 16/R (Sostituzione dell' articolo 10 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ");
- n)** (...)^[18]

Capo III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 46.

(Fondo per la cultura)

- 1.** Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge è istituito il Fondo per la cultura articolato in:
- a)** Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali nonché al sostegno della Regione al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati; il Fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020;
 - b)** Fondo delle risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione, nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria; il Fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
- 2.** La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua con deliberazione la destinazione delle risorse del Fondo in riferimento agli ambiti tematici di intervento individuati dalla presente legge e in coerenza con il Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6. La Giunta regionale può aggiornare annualmente con deliberazione la destinazione delle risorse del Fondo.
- 3.** Il Fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata. Le somme aggiuntive di provenienza diversa rispetto a quella regionale, destinate ad incrementare ulteriormente le risorse del Fondo sono allocate in specifici capitoli vincolati di entrata e di spesa.

4. La Regione promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, per il sostegno di eventi e manifestazioni culturali.
5. Le risorse regionali destinate ad alimentare il Fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 47.
6. Al prelievo delle somme dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 47.

(Norma finanziaria)

1. Per le spese di parte corrente relative al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dei beni e delle attività culturali nonché alla partecipazione della Regione alle attività degli enti partecipati, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), quantificate in euro 36.887.015,00 per il 2019 e in euro 30.716.740,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
2. Per le spese in conto capitale relative agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), quantificate in euro 350.000,00 per il 2019 e in euro 650.000,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

Art. 48.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2019.

Note:

►^[1] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 2022.

►^[2] Nel Titolo II dopo le parole "di spettacolo" sono state aggiunte le parole ", patrimonio linguistico e dialettale" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 2022.

►^[3] Nel comma 1 dell'articolo 26 le parole "di cui al comma 2" sono state sostituite dalle parole "degli istituti culturali di rilievo regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 33 del 2023.

►^[4] Il comma 1 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 33 del 2023.

►^[5] Il comma 2 dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 3 del 2023.

-
- ▶^[6] Il comma 3 dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 3 del 2023.
- ▶^[7] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 le parole "e linguistico piemontese" sono state sostituite dalle parole ", linguistico e dialettale del Piemonte" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 del 2022.
- ▶^[8] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 133 della legge regionale 3 del 2023.
- ▶^[9] Il comma 7 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 3 del 2023.
- ▶^[10] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 del 2022.
- ▶^[11] La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 31 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 135 della legge regionale 3 del 2023.
- ▶^[12] Il comma 4 bis dell'articolo 31 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 25 del 2021.
- ▶^[13] Il Capo IV bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 del 2022.
- ▶^[14] L'articolo 38 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 del 2022.
- ▶^[15] L'articolo 38 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 del 2022.
- ▶^[16] L'articolo 38 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 del 2022.
- ▶^[17] L'articolo 38 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 del 2022.
- ▶^[18] La lettera n) del comma 2, originariamente riportante nel testo "regolamento 13 ottobre 2014, n. 3/R Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R - Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 'Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte", è stata abrogata dall'art. 27 della legge regionale n. 19 del 2018, entrata in vigore il 18 dicembre 2018.
-

Legge regionale 5 luglio 2004, n. 9

[Testo multivigente](#) [Iter dell'Atto](#) [Fascicolo virtuale](#) [Istruttoria](#) [Verbali](#) [Regolamenti attuativi](#) [Controllo di attuazione](#) [Senso@lternato](#) [Contenziosi](#) [Multimedia](#)

Date di vigenza

05/08/2004 entrata in vigore [mostra documento vigente dal 05/08/2004](#)

29/03/2008 modifica [mostra documento vigente dal 29/03/2008](#)

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 Luglio 2004 , n. 9

Promozione della cultura musicale bandistica e corale.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 21/07/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1*Finalità*

1. La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare.

2. Gli interventi della presente legge sono diretti in particolare:

a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;

b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;

c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;

d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.

ARTICOLO 2*Interventi*

1. Per le finalità di cui all' [art. 1](#) sono disposti i seguenti interventi:

a) la promozione di corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico;

b) la promozione e il sostegno di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico;

c) il sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche.

2. Gli interventi di cui al [comma 1](#) sono attuati in conformità ad un programma annuale adottato dalla Giunta regionale sentiti gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale.

3. Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno, gli enti e istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali.

[ARTICOLO 3] ^[1]**ARTICOLO 3***Concessione dei benefici.*

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione."

[2]

[ARTICOLO 4] ^[3]**ARTICOLO 5***Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 80.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005 denominata " Interventi a sostegno delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al [comma 1](#) , si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata " Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della [legge regionale 13 aprile 2004, n. 3](#) .

3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 5 luglio 2004


Lorenzetti

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5](#).

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5](#).

[3] - Abrogazione da: [Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5](#).



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 659 SEDUTA DEL 28/06/2023

OGGETTO: L.R. 9/2004 e ss.mm. Approvazione del "Programma annuale per la promozione della cultura musicale bandistica e corale 2023" e dei criteri per la concessione dei contributi.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Assente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato 1.

Allegato 2.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "L.R. 9/2004 e ss.mm. Approvazione del "Programma annuale per la promozione della cultura musicale bandistica e corale 2023" e dei criteri per la concessione dei contributi. " e la conseguente proposta di 'Assessore Paola Agabiti

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare, ai sensi della L.R. 9/2004 e ss.mm., il Programma Annuale per la Promozione della Cultura Musicale Bandistica e Corale – Anno 2023, allegato a questo atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di approvare altresì i "Criteri per la concessione dei contributi", allegati a questo atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
3. di dare atto che i criteri di cui al punto precedente sostituiscono gli analoghi documenti approvati con DGR n. 400 del 04/05/2022;
4. di stabilire che l'apposita modulistica e la relativa tempistica per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi verranno disposte con atto della Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche;
5. di rimandare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili a successivi atti della stessa dirigente competente;
6. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, oltre che nel canale Cultura del sito regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel canale Amministrazione trasparente ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art.26, comma 1 del D. Lgs.33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 9/2004 e ss.mm. Approvazione del "Programma annuale per la promozione della cultura musicale bandistica e corale 2023" e dei criteri per la concessione dei contributi.

LE LEGGI REGIONALI N.9/2004 E N.5/2008

Obiettivo della legge regionale n. 9/2004 "Promozione della cultura musicale bandistica e corale" è quello di "promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare".

La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione. Beneficiari di tali contributi possono essere i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno, e gli enti e le istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali (art. 2, comma 3, L.R. 9/2004).

La legge n.9/2004 sostiene interventi rivolti in particolare a:

- a) incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
- b) incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
- c) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
- d) censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.

Gli interventi che perseguono le finalità di cui sopra, devono essere attuati in conformità ad un programma annuale adottato dalla Giunta regionale, sentiti gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale.

A tal fine, in data 1 giugno 2023, il Servizio Valorizzazione risorse culturali musei archivi e biblioteche ha incontrato gli organismi associativi "Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) sezione Umbria" e "Associazione Regionale dei Cori Umbri" (ARCUM).

BENEFICIARI CONTRIBUTI ANNO 2022

Nell'anno 2022 sono pervenute al Servizio Valorizzazione risorse culturali musei archivi e biblioteche n. 44 domande di contributo risultate tutte ammissibili.

Le domande sono state valutate secondo criteri e modalità approvate dalla Giunta regionale con DGR 400/2022.

I criteri adottati hanno messo in evidenza cinque aree di interesse alle quali è stato assegnato un punteggio fino a un massimo 10/10 per ciascuna delle seguenti:

ORGANIZZAZIONE: interventi e gestione sede; acquisto divise; acquisto strumenti; acquisto materiale musicale;

ORGANICO: numero dei componenti; presenza majorette; presenza junior band; altre formazioni,

ATTIVITÀ: numero iniziative a cui si partecipa; numero iniziative organizzate in proprio; presenza in concorsi; ricerche e pubblicazioni)

FORMAZIONE: attività formative per nuove leve; attività formative per i componenti; corsi di musica organizzati in proprio;

COLLABORAZIONI: scuole; enti locali; altre associazioni; altri complessi musicali/cori umbri; complessi/cori provenienti da altre regioni o dall'estero,

Ad ogni beneficiario è stata attribuita una quota fissa pari a € 200,00, da rendicontarsi con l'evidenza delle sole spese generali per il mantenimento della banda o del coro, e una variabile fissata, in base alla disponibilità finanziaria, per fasce di punteggio.

VALUTAZIONI SUL PROGRAMMA 2022

Il percorso intrapreso dalla Giunta regionale di revisione dei criteri e della semplificazione modulistica per l'erogazione di contributi a sostegno della cultura bandistica e corale previsti dalla L.R. 9/2004 e ss.mm., è stato recepito positivamente dalle Bande e dai Cori dell'Umbria e dai soggetti maggiormente rappresentativi della realtà bandistica e corale dell'Umbria, ANBIMA ed ARCUM. Si conferma per questo motivo l'opportunità di confermare le facilitazioni introdotte, la modulistica, e le modalità di rendicontazione, apportando una novità nelle modalità di invio delle richieste di contributo e della documentazione necessaria attraverso il servizio di Front-End unico di presentazione delle istanze della Regione Umbria.

PROPOSTE PROGRAMMA ANNUALE 2023

A seguito della valutazione condotta sul Programma annuale anno 2022, tenuto conto di quanto emerso dal confronto con gli organismi associativi, emerge l'importanza di sostenere le Bande e i Cori dell'Umbria in quanto non svolgono soltanto una preziosa attività da un punto di vista della diffusione della cultura e della didattica musicale, ma anche un'importante funzione sociale, trasversale fra le generazioni e capillare in buona parte del territorio umbro. In particolare si evidenzia la necessità di rafforzare le attività di tipo formativo ed educativo, specialmente quelle che coinvolgono i giovani, anche promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche e incentivando una partecipazione attiva delle nuove leve nelle bande e nei cori; di incoraggiare la presenza a rassegne regionali e a manifestazioni di qualità; di promuovere le attività di riscoperta della cultura musicale corale e bandistica umbra attraverso ricerche condotte negli archivi di queste istituzioni.

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Le risorse finanziarie disponibili al capitolo B1000_S per l'attuazione del Programma annuale 2023 ammontano complessivamente ad euro 45.000,00.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare, ai sensi della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5, il Programma Annuale per la Promozione della Cultura Musicale Bandistica e Corale – Anno 2023, allegato a questo atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di approvare altresì i “Criteri per la concessione dei contributi”, allegati a questo atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
3. di dare atto che i criteri di cui al punto precedente sostituiscono gli analoghi documenti approvati con DGR n. 400 del 04/05/2022;
4. di stabilire che l'apposita modulistica e la relativa tempistica per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi verranno disposte con atto della Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche;
5. di rimandare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili a successivi atti della stessa dirigente competente;
6. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, oltre che nel canale Cultura del sito regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel canale Amministrazione trasparente ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art.26, comma 1 del D. Lgs.33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 27/06/2023

Il responsabile del procedimento
Olimpia Bartolucci

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 27/06/2023

Il dirigente del Servizio
Valorizzazione risorse culturali, Musei,
archivi e biblioteche

Antonella Pinna

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 27/06/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CULTURA, TURISMO
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 27/06/2023

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1**LEGGE REGIONALE N.9/2004 – PROGRAMMA ANNUALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE BANDISTICA E CORALE – ANNO 2023.****Legge 9/2004 “Promozione della cultura musicale bandistica e corale.****Programma annuale 2023**Finalità del programma annuale 2023 (art. 1, comma 2, L.R. 9/2004)

Le finalità del programma annuale 2023 sono le seguenti:

1. Incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
2. incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
3. promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
4. censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.

Interventi finanziabili (art. 2, comma 1, L.R. 9/2004)

Per le finalità di cui sopra si erogano contributi per i seguenti ambiti di intervento:

- formazione musicale di tipo corale e bandistico: corsi di strumento, canto corale, tecnica strumentale, di canto e tecnica vocale; corsi di formazione e di aggiornamento dei maestri direttori di banda e di complessi corali; laboratori, seminari, esibizioni di allievi e docenti; acquisto di strumenti, materiali musicali e divise;
- iniziative musicali bandistiche e corali di interesse artistico: iniziative per la divulgazione e promozione della musica bandistica e corale, quali ad esempio concerti e rassegne; presenza in concorsi e partecipazione a manifestazioni; produzione di nuovi repertori bandistici o corali; catalogazione e valorizzazione di fondi musicali di rilevante interesse per il repertorio bandistico e corale umbro; ricerche e pubblicazioni;
- progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche.

Beneficiari

Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno, gli enti e istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali.

Iniziative della Regione

La Regione attua iniziative di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità di legge in collaborazione con ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome), Sezione Umbra e ARCUM (Associazione Regionale Cori dell'Umbria), rappresentative del territorio regionale nei rispettivi settori. I programmi delle due Associazioni per l'anno 2023, ponendosi l'obiettivo primario l'innalzamento della qualità esecutiva dei complessi bandistici e corali e il rafforzamento di tali presidi culturali musicali, propongono in particolare: iniziative dedicata ai Cori Scolastici, Cori di voci bianche e Cori di ragazzi, azioni di sostegno alle scuole di musica delle bande

musicali, stage interregionali di majorettes, corsi di formazione per direttori di banda, musicisti e cantori, stage formativi per giovani musicisti, rassegne bandistiche.

Per quanto sopra, la Regione sostiene le attività proposte con un contributo quantificabile in: € 9.000,00 a favore di ANBIMA e € 6.000,00 a favore di ARCUM, da disporre con apposita determinazione della dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche.

In considerazione delle pesanti ricadute anche nel settore delle bande e cori, così come in tutti gli altri della cultura e dello spettacolo, dovuto allo stato di emergenza sanitaria degli ultimi anni, al fine di non privare il settore di un sostegno che, seppure contingentato, permette la sopravvivenza di importanti attività di aggregazione sociale e di sviluppo culturale, anche per il presente anno si dispone di attribuire a tutti i soggetti una quota fissa di contributo, parametrato alle disponibilità di bilancio e al numero delle domande, da rendicontarsi con l'evidenza delle sole spese generali per il mantenimento della banda o del coro. Una seconda quota di contributo verrà invece attribuita in funzione delle attività proposte e realizzate.

L'effettiva applicazione di quanto disposto è demandata alla Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche, così come la predisposizione della apposita modulistica e la relativa tempistica per la presentazione delle istanze fermo restando l'accertamento delle somme disponibili nei capitoli di pertinenza.

Allegato 2**Legge Regionale n. 9/2004 - Promozione della cultura musicale bandistica e corale****CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2023****Beneficiari del provvedimento**

Possono presentare richiesta di contributo:

1. i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico, che svolgono attività da almeno un anno;
2. i comuni;
3. gli enti e le istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali.

Ciascun richiedente potrà presentare, pena l'esclusione, un'unica domanda di contributo.

Interventi finanziabili

Le tipologie degli interventi finanziabili sono descritte nel Programma annuale per la promozione della cultura musicale bandistica e corale – Anno 2023 (Allegato 1).

Nuova modalità di presentazione delle richieste di contributo

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Front-End unico di presentazione delle istanze della Regione Umbria, secondo modalità e tempistiche stabilite dalla Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche.

Modalità di erogazione del contributo

I contributi saranno erogati **a saldo**, previa presentazione della rendicontazione prevista **entro e non oltre il 29 febbraio 2024**.

Valutazione

Il Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche valuta l'ammissibilità delle domande ed effettua la valutazione di quelle dichiarate ammissibili con l'assegnazione di un punteggio fino ad un massimo di 50/50. Il calcolo viene fatto in base alle informazioni fornite dai richiedenti che, consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dagli artt. 495 e 496 del codice penale, dichiarano la veridicità dei dati trasmessi.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

La concessione del contributo avverrà con apposita determinazione della Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche. In base al numero delle domande pervenute e alle disponibilità di bilancio, come già predisposto nel Programma annuale 2023 (Allegato 1), verrà assegnata a tutti i soggetti ammessi al finanziamento una quota fissa di contributo, oltre a una seconda quota variabile, in funzione delle attività proposte e realizzate e in rapporto a:

- la posizione ottenuta in graduatoria all'esito dell'istruttoria fatta secondo i criteri di valutazione sotto riportati;
- l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai capitoli di competenza della L.R. 9/2004 e s.m.i.;
- il quadro economico dell'attività.

Criteri di valutazione

I criteri in base ai quali si assegna il punteggio (fino a un massimo 10/10 per ciascun criterio) sono i seguenti:

1. **ORGANIZZAZIONE** (*interventi e gestione sede; acquisto divise; acquisto strumenti; acquisto materiale musicale*)
2. **ORGANICO** (*numero dei componenti; presenza majorette; presenza junior band; altre formazioni*)
3. **ATTIVITA'** (*numero iniziative a cui si partecipa; numero iniziative organizzate in proprio; presenza in concorsi; ricerche e pubblicazioni*)

4. **FORMAZIONE** (*attività formative per nuove leve; attività formative per i componenti; corsi di musica organizzati in proprio*)

5. **COLLABORAZIONI** (*scuole; enti locali; altre associazioni; altri complessi musicali/cori umbri; complessi/cori provenienti da altre regioni o dall'estero*).

Obblighi derivanti dai contributi

I soggetti beneficiari di contributi hanno l'obbligo di apporre sul materiale prodotto (compreso il materiale promozionale e pubblicitario, inviti, manifesti, pubblicazioni, anche in digitale, etc.) o acquistato (es. costumi, strumenti e/o altri materiali) nell'ambito delle attività finanziate, la dizione *"Realizzato con il contributo della Regione Umbria"* e il marchio istituzionale della Regione, previa approvazione della bozza da parte del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una decurtazione del contributo pari al 25%.

Variazioni e revoche

I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati. Eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche.

Se le modifiche in corso d'opera risultassero così consistenti da ridurre o vanificare i presupposti per cui è stato assegnato il contributo, la Regione disporrà la riduzione del contributo o la sua totale revoca e la successiva riassegnazione ad altro soggetto.

In caso di mancato utilizzo si provvederà alla revoca totale del contributo e, nel caso di minor costo dell'intervento rispetto al preventivato, si procederà alla proporzionale decurtazione del finanziamento.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1468

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

CIABURRO, CARETTA

Disposizioni per la promozione e il sostegno della cultura
bandistica nazionale

Presentata il 10 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una vera e corretta strategia di valorizzazione del territorio non si possono trascurare alcuni aspetti fortemente caratterizzanti le comunità territoriali, quali le attività musicali e bandistiche da esse espresse. Queste attività, infatti, oltre a rappresentare l'identità e la specificità dei luoghi e della popolazione locale, forniscono strumenti di socializzazione e di aggregazione unici, capaci di cogliere quegli aspetti qualitativi del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci. Non vi è evento di rilevanza cittadina, celebrazione, anniversario civile o religioso nella vita di ogni città o paese in Italia che non sia nobilitato e impreziosito dal ruolo delle bande musicali e delle tradizioni locali. Le bande musicali appartengono di diritto alla storia delle nostre città e della Nazione. Tuttavia, è doveroso notare come allo stato attuale, in Italia, le stesse incon-

trino alcune difficoltà nello svolgimento delle proprie attività, tanto da essere costrette a ricorrere, per sostenere e garantire la propria esistenza, a forme di autofinanziamento o alla generosità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. Il valore che la musica rappresenta nel panorama culturale italiano, europeo e mondiale è inestimabile non solo dal punto di vista artistico ma anche educativo, rappresentando la musica una modalità di espressione del sé che non solo sviluppa le capacità cognitive degli individui, ma porta — nel caso delle bande o comunque delle aggregazioni e formazioni musicali — a una vera e propria attività di socializzazione, particolarmente rilevante nelle fasce di età dei bambini e degli adolescenti, di qualsiasi segmento della popolazione. È dunque scopo della presente proposta di legge riconoscere e finalizzare il ruolo delle bande

musicali e delle bande tradizionali, di seguito definite, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale nazionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria e di valorizzazione territoriale.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge.

L'articolo 2 reca una serie di interventi a salvaguardia del comparto bandistico nazionale, prevedendo, tra gli altri, interventi

per l'acquisto di strumenti, per l'avvicinamento dei giovani al mondo bandistico e musicale, nonché per la digitalizzazione di spartiti e composizioni di interesse culturale ed altre testimonianze della cultura bandistica.

L'articolo 3 reca disposizioni per facilitare e agevolare gli scambi culturali tra bande musicali, nazionali e internazionali.

L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica tipicamente sviluppata attraverso le bande musicali, quale espressione della tradizione dei territori e del patrimonio culturale immateriale nazionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria e di valorizzazione territoriale.

Art. 2.

(Interventi di promozione e sostegno della cultura bandistica nazionale)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'associazione più rappresentativa a livello nazionale del comparto bandistico, determina i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle bande musicali, comunque denominate, presenti nel territorio nazionale, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;

b) catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali di spartiti, composizioni

musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria delle bande musicali nazionali;

c) convegni, seminari, spettacoli e iniziative di formazione per la promozione e la diffusione della conoscenza e della pratica della cultura musicale bandistica, con particolare riferimento al rapporto con le istituzioni scolastiche;

d) sostegno alle bande musicali per l'acquisto, l'aggiornamento e il completamento di attrezzature e strumenti musicali, fissi e mobili, partiture e divise funzionali all'esercizio dell'attività, nonché per il recupero e il restauro di attrezzature e altri beni mobili delle stesse bande musicali, per la loro conservazione e la fruizione anche attraverso iniziative espositive;

e) sostegno alle bande musicali per le spese relative al trasporto e all'ospitalità per favorire la realizzazione di spettacoli a livello regionale e nazionale;

f) sostegno per le attività di formazione musicale di tipo bandistico nonché di aggiornamento e qualificazione professionale degli esecutori e dei trascrittori;

g) sostegno per le attività di formazione musicale di tipo bandistico, anche prevedendo la messa a disposizione, comunque denominata, di strumenti musicali, destinati a giovani di età inferiore a diciotto anni iscritti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Art. 3.

(Promozione di scambi nazionali e internazionali tra bande musicali)

1. Il Ministro della cultura, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuove programmi di scambio culturale tra le bande musicali.

2. Alle attività di cui al comma 1, concernenti il sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgono bande musicali provenienti da diverse aree o regioni italiane e da Stati esteri, è destinata una quota delle risorse

del Fondo di cui all'articolo 2 non superiore al 10 per cento.

3. Le attività di cui al presente articolo sono individuate, organizzate e disciplinate annualmente con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita l'associazione più rappresentativa a livello nazionale del comparto bandistico. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0056050



Regione Lombardia IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2024.0000911 del 16/01/2024

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 48 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia”.

(di iniziativa dei consiglieri regionali: Massardi, Spelzini, Cappellari, Snider, Vitari, Anelli, Pase, Sala, Corbetta, Monti, Scurati).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

REGIONE LOMBARDIA
CONSIGLIO REGIONALE

XI LEGISLATURA
CODICE 2023/XII.2.2.2.48

PROGETTO DI LEGGE N. 48

di iniziativa dei Consiglieri: Massardi, Spelzini, Cappellari, Snider, Vitari, Anelli, Pase, Sala, Corbetta, Monti, Scurati.

—————
“Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia”.
—————

PRESENTATO IL 15/01/2024

ASSEGNATO IN DATA 16/01/2024

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **VII**

CONSULTIVA **I**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il progetto di legge in questione si propone di promuovere e tutelare la cultura musicale amatoriale d'insieme di tipo bandistico, corale, folkloristico e delle fanfare sul territorio lombardo con l'obiettivo di preservare e salvaguardare la tradizione musicale popolare.

L'importanza dei corpi bandistici, dei cori, delle fanfare e dei gruppi folkloristici è da rilevarsi sia in ambito didattico-musicale, essendo l'unica modalità di avvicinamento e di apprendimento della musica per quelle parti di territorio in cui non operino scuole di musica e per tutti coloro che non hanno particolari mezzi economici, sia per le finalità sociali a vantaggio della comunità, per la crescita socio-culturale, per l'incentivazione di sane forme aggregative anche giovanili.

Queste realtà rappresentano un patrimonio profondamente radicato nei comuni e sono un vivaio importante per i conservatori di musica, soprattutto per le classi degli strumenti a fiato e a percussione, per le classi di canto, di fisarmonica e di chitarra.

I complessi bandistici, i cori e i gruppi folkloristici ed altri gruppi amatoriali, fungono anche da mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e linguaggi musicali, che oggi rischiano di essere dimenticati.

In Lombardia esistono oltre 600 bande musicali e 400 gruppi corali, ai quali vanno sommati i cori scolastici, i cori parrocchiali, i gruppi folkloristici e le fanfare. Tenendo conto che i comuni lombardi sono circa 1.500, si può affermare che queste associazioni sono presenti su tutto il territorio regionale, superando il numero stesso dei comuni lombardi. Le bande musicali, le fanfare, i gruppi corali e folkloristici rivestono altresì un ruolo fondamentale nella nostra società in quanto depositari di cultura; ma soprattutto essi rappresentano un validissimo strumento di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione tra giovani, meno giovani, adulti e anziani. Queste realtà, inoltre, portando la musica in ogni angolo del Paese e fermando per un attimo la società distratta dalle incombenze della vita quotidiana, riescono a far vivere momenti inconsueti e inattesi di gioia, diventando esse stesse sinonimi di festa. Inoltre, rappresentano il proprio Comune durante le esibizioni in altri comuni d'Italia e all'estero.

Tra gli interventi previsti per la tutela, la valorizzazione, la promozione e il sostegno vi sono:

- a) promozione della conoscenza, della diffusione, dell'insegnamento e della pratica della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, folkloristico e delle fanfare;
- b) sostegno ad attività di ricerca di partiture, compositori, documenti, testi per la conoscenza del repertorio storico e del passato delle bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk*, nonché dei loro più importanti protagonisti;
- c) promozione e sostegno di iniziative musicali bandistiche, corali e folkloristiche di rilevante interesse artistico, storico ed etnomusicale;
- d) sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico, corale e folkloristico realizzati dalle scuole;
- e) incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folkloristico;
- f) promozione di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
- g) promuovere il censimento, il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione, registrazione e conservazione, nonché di promozione e raccolta di nuovi repertori;

- h) istituzione di una piattaforma digitale di conservazione delle registrazioni e delle trascrizioni delle composizioni musicali tradizionali, folkloristiche e di rilievo storico artistico per la cultura lombarda;
- i) sostegno alle bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk* per:
 - 1) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e allestimenti, fissi e mobili, strumenti musicali, partiture e divise funzionali all'esercizio dell'attività;
 - 2) il recupero e il restauro di attrezzature, strumenti musicali e altri beni mobili delle bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk* per la loro conservazione e la fruizione anche in iniziative espositive;
 - 3) il recupero e la fruizione di spazi destinati alle prove e alla socialità;
 - 4) la produzione di musica originale per bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk*;
 - 5) il nolo relativo al trasporto e l'ospitalità dei complessi bandistici e corali per favorire spettacoli a livello regionale ed extra-regionale;
 - 6) le attività di formazione musicale di tipo bandistico e corale e di aggiornamento e qualificazione professionale dei direttori, degli esecutori e dei trascrittori;
 - 7) l'istituzione di un museo diffuso e integrato delle bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk* per lo sviluppo e la promozione delle attività di cui alle lettere precedenti.

I beneficiari degli interventi sono i Comuni e i complessi bandistici e corali, i gruppi *folk* e le fanfare con sede nel territorio regionale, legalmente costituiti da almeno due anni, senza fini di lucro, e che abbiano svolto attività da almeno due anni. Inoltre, sono beneficiari gli enti, le associazioni e le istituzioni private senza fini di lucro che abbiano finalità educativo-culturali connesse al mondo della musica bandistica, corale e folkloristica.

È istituita la “Settimana regionale della musica Lombarda e dei lombardi”. Tale Settimana coinciderà con la settimana che comprende il 21 giugno di ogni anno, già festa internazionale della musica. Inoltre, la collocazione della Settimana nella seconda metà di giugno si richiamerà anche alle ‘Settimane del Canto Lombardo’, organizzate da una sinergia di cori lombardi proprio nel periodo tardo-primaverile. Combinando quelle esperienze del passato recente con una data di respiro internazionale, si darà concretezza all’idea che il repertorio locale, le prassi e i gruppi musicali lombardi vanno apprezzati e conservati inserendoli nel reticolo ampio e complesso di scambi culturali continui, dentro e oltre i confini della Lombardia, in cui sono coinvolti. Non solo le composizioni musicali di origine lombarda, ma tutti i gruppi musicali lombardi, con i loro repertori di provenienze diverse, saranno protagonisti della Settimana, che dunque è volta a promuovere attivamente i due momenti di ogni prassi musicale: la composizione e l’esecuzione.

In occasione della “Settimana regionale della musica Lombarda e dei lombardi” la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale, nonché con la partecipazione volontaria di altri enti o associazioni, anche a livello locale.

Viene istituito presso la Giunta “l’elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali operanti in Lombardia”. La Giunta stessa dovrà definire, sentita la competente commissione consiliare, modalità e criteri d’iscrizione.

La Giunta regionale, inoltre, previa consultazione della competente commissione consiliare, è responsabile di stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e la successiva rendicontazione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La natura delle spese previste dal Progetto di Legge riguarda sia risorse ascrivibili al Titolo 1 del Bilancio regionale con fondi correnti sia al Titolo 2 con fondi di investimento.

L'articolo 2 comma 1 del Progetto di Legge elenca gli investimenti che Regione Lombardia ha in programma ai fini di tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle attività musicali amatoriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera i), numeri 1), 3) e 7) in parte quota spesa corrente e in parte quota spesa in conto capitale, finalizzata alla valorizzazione del sistema bandistico attraverso le associazioni/fondazioni bandistiche stesse e la amministrazioni comunali che mettono a disposizione spazi pubblici alle associazioni bandistiche.

PROGETTO DI LEGGE - ARTICOLATO

Art. 1 - Finalità

1. La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia, anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare e amatoriale, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.

Art. 2 - Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 sono disposti i seguenti interventi:
 - a) promozione della conoscenza, della diffusione, dell'insegnamento e della pratica della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, folkloristico e delle fanfare;
 - b) sostegno ad attività di ricerca di partiture, compositori, documenti, testi per la conoscenza del repertorio storico e del passato delle bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk*, nonché dei loro più importanti protagonisti;
 - c) promozione e sostegno di iniziative musicali bandistiche, corali e folkloristiche di rilevante interesse artistico, storico ed etnomusicale;
 - d) sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico, corale e folkloristico realizzati dalle scuole;
 - e) incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folkloristico;
 - f) promozione di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
 - g) promuovere il censimento, il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione, registrazione e conservazione, nonché di promozione e raccolta di nuovi repertori;
 - h) istituzione di una piattaforma digitale di conservazione delle registrazioni e delle trascrizioni delle composizioni musicali tradizionali, folkloristiche e di rilievo storico artistico per la cultura lombarda;
 - i) sostegno alle bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk* per:
 - 1) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e allestimenti, fissi e mobili, strumenti musicali, partiture e divise funzionali all'esercizio dell'attività;
 - 2) il recupero e il restauro di attrezzature, strumenti musicali e altri beni mobili delle bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk* per la loro conservazione e la fruizione anche in iniziative espositive;
 - 3) il recupero e la fruizione di spazi destinati alle prove e alla socialità;
 - 4) la produzione di musica originale per bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk*;
 - 5) il nolo relativo al trasporto e l'ospitalità dei complessi bandistici e corali per favorire spettacoli a livello regionale ed extra-regionale;
 - 6) le attività di formazione musicale di tipo bandistico e corale e di aggiornamento e qualificazione professionale dei direttori, degli esecutori e dei trascrittori;
 - 7) l'istituzione di un museo diffuso e integrato delle bande musicali, cori, fanfare e gruppi *folk* per lo sviluppo e la promozione delle attività di cui alle lettere precedenti.

1. Sono beneficiari degli interventi i Comuni, i complessi amatoriali bandistici e corali, i gruppi *folk* e le fanfare con sede nel territorio regionale, legalmente costituiti da almeno due anni nella forma di associazione o fondazione, senza finalità di lucro, e che abbiano svolto attività da almeno due anni, nonché gli enti, le associazioni e istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali connesse al mondo della musica amatoriale bandistica, corale e folkloristica.

Art. 3 - Settimana regionale della musica Lombarda e dei lombardi

1. È istituita la “Settimana regionale della musica Lombarda e dei lombardi” che si terrà la settimana del 21 giugno di ogni anno.
2. In occasione della “Settimana regionale della musica Lombarda e dei lombardi” di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale, nonché con la partecipazione volontaria di altri enti o associazioni, anche a livello locale.

Art. 4 - Elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali

1. La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamente, l'elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali operanti in Lombardia, definendone, sentita la competente commissione consiliare, modalità e criteri d'iscrizione.

Art. 5 - Concessione di benefici

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le priorità di intervento, stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, per la concessione degli interventi e dei contributi previsti dalla presente Legge e per la relativa rendicontazione.
2. I beneficiari dei contributi di cui alla presente Legge si impegnano a organizzare almeno un evento nell'ambito della “Settimana regionale della musica Lombarda e dei lombardi” di cui all'art. 3.

Art. 6 - Disposizioni finanziarie

1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i) numeri 1), 2), 4), 5) e 6), del comma 1, dell'art. 2 stimate in euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024 – 2026 si provvede con incremento di euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024 - 2026, della missione 5 ‘Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali’, programma 2 ‘Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale’ - titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Altri Fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024 - 2026.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai numeri 1), 3) e 7), della lettera i), del comma 1, dell'art. 2 stimate in euro 300.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024 – 2026 si provvede con incremento di euro 300.000,00 per ciascuna annualità del

triennio 2024 - 2026 della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - titolo 2 'Conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024 - 2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO B – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL “Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia”

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 22 lr 34/1978)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE- Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026
Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno	art. 2, comma 1 lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), numero 1), 2), 4), 5) e 6)	no	corrente	Missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', Programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'	500.000,00	500.000,00	500.000,00	20.03.205.10365 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno	art. 2, comma 1 lettera i) numero 1), 3) e 7)	no	capitale	Missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', Programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'	300.000,00	300.000,00	300.000,00	20.03.205.10725 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 307 del 30/06/2023

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei Corpi delle Majorettes

Firmato da: Corrado Matera

PROPOSTA DI LEGGE

“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei Corpi delle Majorettes”

Ad iniziativa del Consigliere

CORRADO MATERA

Art. 1**(Principi e finalità)**

1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica campana, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.
2. La Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1 promuove:
 - a) attività di studio e gemellaggio con altri gruppi bandistici nazionali e internazionali;
 - b) progetti di ricerca, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, gli atenei della regione e con qualificati istituti e centri culturali sia locali che nazionali, nonché associazioni bandistiche volti a censire, recuperare, salvaguardare e rendere fruibile, anche in rete, il patrimonio storico-documentale e materiale delle bande musicali della Campania;
 - c) la conoscenza e la diffusione della cultura e della pratica musicale di tipo bandistico, anche mediante progetti di orientamento musicale e di formazione per gruppi majorettes da parata, in collaborazione con le associazioni culturali e le scuole di ogni ordine e grado;
 - d) la formazione e l'aggiornamento dei musicisti, dei docenti, degli istruttori e dei Direttori d'orchestra, attraverso convegni, seminari e masterclass organizzati d'intesa con i Conservatori di Musica e i Licei Musicali nonché con le orchestre stabili della Regione Campania e delle altre regioni, nonché di altri Paesi Europei;
 - e) l'individuazione, anche attraverso la sinergia con i Comuni della regione, di spazi da utilizzare per le attività musicali di prova dei corpi bandistici;
 - e) l'organizzazione di manifestazioni e rassegne finalizzate allo scambio di esperienze con altre regioni italiane e straniere;
 - f) catalogazione e conservazione delle partiture e delle composizioni, nonché la produzione di nuovi repertori da parte dei compositori campani, compresi rilievi sonori, video e fotografici.

Art. 2**(Albo Regionale delle bande musicali e dei corpi delle majorettes)**

1. Presso l'Assessorato regionale alla Cultura, è istituito l'Albo Regionale delle bande musicali, che comprende la sezione dedicata ai corpi delle Majorettes.
2. L'iscrizione all'Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione, dell'esistenza dei seguenti requisiti:
 - a) svolgere attività musicale organizzata in corpi bandistici a carattere stabile e continuativo, prevalentemente nei territori della Campania, con il supporto di scuole di musica permanenti e/o corsi di formazione organizzati secondo calendari stabili e continuativi;
 - b) essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa e con sede legale nel territorio regionale;
 - c) dimostrare di avere svolto, nel triennio precedente, l'attività musicale organizzata in corpo bandistico in un numero non inferiore alle 5 esibizioni / prestazioni artistiche per ciascun anno;
 - d) essere composti da un organico sufficiente alla esecuzione dei programmi musicali della tradizione bandistica intesi come marce militari, marce sinfoniche, tutte le musiche originali per banda e le trascrizioni dal repertorio lirico - sinfonico, nonché avere la figura del maestro/direttore qualificato;
 - e) per la sezione dedicata ai corpi delle majorettes il minimo è di 10 elementi.
3. La Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di iscrizione nell'albo e la documentazione da allegare alla domanda, nonché le modalità in cui opera la decadenza dell'iscrizione stessa.
4. La Giunta regionale ogni due anni effettua la revisione e l'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo, verificando al contempo il permanere dei requisiti necessari degli iscritti.
5. La perdita di uno o più requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo comporta la cancellazione della banda musicale dall'albo regionale.
6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

Art. 3

(Istituzione della giornata dedicata alle bande musicali)

1. La Regione Campania istituisce la giornata dedicata ai corpi bandistici, individuata nell'ultima domenica del mese di maggio, allo scopo di celebrare ogni anno su tutto il territorio regionale la tradizione bandistica, anche attraverso la realizzazione di convegni, dibattiti, forum, mostre e l'esibizione delle bande musicali locali.

Art. 4

(Contributi)

1. La Regione, in favore dei gruppi bandistici iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2, concede annualmente contributi:
 - a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di strumenti e attrezzature musicali da banda, fisse o mobili, comprese le spese per l'acquisto delle divise dei corpi bandistici;
 - b) per l'acquisto, la copiatura e rilegatura delle partiture musicali per bande;
 - c) per le spese di gestione delle scuole di musica la cui attività è in tutto o in parte a sostegno delle bande musicali;

d) per la realizzazione di corsi di formazione sulle tecniche musicali dei corpi bandistici rivolti ai musicisti, ai docenti, agli istruttori e ai Direttori d'orchestra;

e) per la realizzazione di manifestazioni che prevedono la partecipazione delle singole bande musicali locali, anche insieme a corpi bandistici provenienti da altri territori nazionali ed europei, improntate al recupero, alla tutela, alla valorizzazione e promozione delle culture e tradizioni regionali.

2. La Giunta regionale con propri atti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5

(Adempimenti)

1. La Giunta regionale, esaminate le domande, approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 2.

2. Il contributo deve essere finalizzato espressamente alle previsioni di cui all'articolo 4. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione competente una relazione che descrive:

a) le attività di promozione e valorizzazione svolte in favore dei corpi bandistici iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2;

b) i progetti realizzati con i contributi erogati ai soggetti iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 2.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.